

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

380^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 10 APRILE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-44

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 45-77

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		RIPAMONTI (Verdi-U)	Pag. 18
RESOCONTO STENOGRAFICO		Votazione nominale con scrutinio simultaneo	18
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	Discussione:	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	(2145) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive</i> (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):	
PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUGLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE E PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI		DELOGU (AN), relatore	19
PRESIDENTE	3, 4, 5	ZANCAN (Verdi-U)	21
D'ONOFRIO (UDC)	2	BATTISTI (Mar-DL-U)	23
SERVELLO (AN)	3	CAVALLARO (Mar-DL-U)	25
MALABARBA (Misto-RC)	4	BOBBIO Luigi (AN)	27
SENATO		ZICCONI (FI)	30
Composizione	6	TIRELLI (LP)	32
DISEGNI DI LEGGE		RIPAMONTI (Verdi-U)	33
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:		Verifica del numero legale	33
(1281) <i>Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa:</i>		SUI SERVIZI FORNITI AL SENATO DALLA COOPERATIVA «LA CASCINA»	
SODANO Tommaso (Misto-RC)	7	PRESIDENTE	35, 36
FABRIS (Misto-Udeur-PE)	9	DEL TURCO (Misto-SDI)	33
TURRONI (Verdi-U)	10	CARELLA (Verdi-U)	34
MAFFIOLI (UDC)	13	PERUZZOTTI (LP)	34
BATTISTI (Mar-DL-U)	14	SERVELLO (AN)	35
STIFFONI (LP)	15	PAGANO (DS-U)	35, 36
MAGNALBÒ (AN)	16	CUTRUFO (UDC)	36
PASTORE (FI)	16	DISEGNI DI LEGGE	
		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2145:	
		RIPAMONTI (Verdi-U)	37
		Verifica del numero legale	37

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Discussione:

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (Relazione orale):

FALCIER (FI), relatore Pag. 37, 38

Discussione:

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (Relazione orale):

BERGAMO (UDC), relatore 40

TURRONI (Verdi-U) 41, 43

DE PETRIS (Verdi-U) 42

RIPAMONTI (Verdi-U) 43

Verifiche del numero legale 43

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 45

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati Pag. 54

Annunzio di presentazione 54

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 54

GOVERNO

Trasmissione di documenti 55

REGIONI

Trasmissione di relazioni 56

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 44

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 56

Mozioni 57

Interpellanze 58

Interrogazioni 59

Interrogazioni da svolgere in Commissione 77

Ritiro di interrogazioni 77

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione internazionale e per lo svolgimento di interrogazioni

D'ONOFRIO (*UDC*). In relazione ai recentissimi sviluppi della guerra in Iraq chiede che il Governo, possibilmente nella persona del Presidente del Consiglio, riferisca in Aula per ottenere un mandato del Parlamento in relazione al futuro dell'Iraq e alla elaborazione di un nuovo ordine istituzionale internazionale.

SERVELLO (*AN*). Si associa alla richiesta del senatore D'Onofrio, rilevando la singolarità del dibattito svoltosi ieri in Aula, che non si è concluso con una votazione ed è stato ignorato dalla televisione di Stato, che ha dato notizia soltanto dell'analoga discussione presso la Camera dei deputati. Segnala inoltre due questioni, sulle quali ha presentato atti di sindacato ispettivo a cui chiede un'urgente risposta, sicuramente meno rile-

vante rispetto ai problemi della politica internazionale, ma non per questo trascurabili: la necessità di una centrale fotovoltaica presso l'isola di Gi-nostra onde garantire l'incolumità degli abitanti e la tutela dell'ambiente e inoltre il grave stato di crisi in cui versano gli archivi di Stato.

MALABARBA (*Misto-RC*). Condivide le richieste dei senatori D'O-nofrio e Servello, in quanto l'evoluzione del quadro bellico in Iraq ri-chiede una nuova comunicazione del Governo e la votazione di atti di in-dirizzo aggiornati al nuovo contesto. Inoltre, l'impiego di truppe italiane in uno scenario che per alcuni versi è ancora di tipo bellico e comunque non rientra nell'originario teatro della NATO non deve essere deciso in condizioni di illegalità e quindi necessita di una preventiva ratifica degli accordi che consentono l'ampliamento del campo d'intervento delle truppe NATO.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo aveva già stabilito che la discussione svoltasi ieri mattina fosse soltanto la prima parte di un di-battito da concludere con la votazione degli strumenti presentati ed in tal senso la Presidenza richiederà la sollecita disponibilità del Governo. Si rammarica della scarsa informazione fornita dalla RAI sul dibattito svol-tosi in Senato, ma la questione potrà essere opportunamente sollevata nel-l'ambito della Commissione di vigilanza. Infine, solleciterà il Governo ad una tempestiva risposta agli atti di sindacato ispettivo cui si è riferito il senatore Servello.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informa che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 10 aprile, ha verificato la non contestabilità di alcune elezioni per le Regioni Toscana ed Emilia Romagna e le di-chiara pertanto convalidate. (*v. Resoconto stenografico*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con-cernenti norme generali sull'azione amministrativa

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è con-cluso l'esame degli articoli. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Contrariamente a quanto dichiarato dal relatore, il disegno di legge in esame non migliorerà i rapporti tra cit-tadini e pubblica amministrazione in quanto attribuisce ai privati poteri ri-levanti che riducono il ruolo di tutela dell'interesse pubblico attribuito alle amministrazioni e limita il diritto di accesso dei cittadini agli atti ammi-

nistrativi. Alcune delle novità introdotte potranno avere effetti deleteri per le amministrazioni e per gli utenti: è il caso del ricorso alle forme del diritto privato, che finirà per ostacolare il controllo sugli atti dei privati, che entrano con funzioni decisorie nei compiti specifici della pubblica amministrazione. Analogamente, l'articolo 2, che prevede l'efficacia dell'atto amministrativo al momento della comunicazione a prescindere dall'accertamento della ricezione da parte del destinatario (anche nei casi di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei cittadini), è una grave limitazione della tutela dei diritti. Altrettanto grave è lo stravolgimento della conferenza dei servizi e lo sbilanciamento della legislazione a favore dei privati, che vengono cooptati tra i soggetti di diritto pubblico, con una consistente limitazione del potere di veto delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Addirittura sconcertante è la norma che prevede che l'ente concessionario privato possa indire una procedura straordinaria per la conferenza dei servizi ed accelerare l'approvazione di opere pubbliche, forzando la volontà dell'amministrazione preposta alle valutazioni ed ai controlli. Per tutte queste ragioni i senatori di Rifondazione comunista voteranno contro il disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Gruosso. Congratulazioni.*)

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). Il provvedimento in esame consegue soluzioni equilibrate sul delicato terreno dell'ammodernamento degli strumenti operativi della pubblica amministrazione e del rapporto tra quest'ultima ed i cittadini ai fini della realizzazione degli interessi pubblici. Significativa da questo punto di vista è la generalizzazione dell'utilizzo degli strumenti privatistici, che accresce le garanzie del contraente privato e che avrà effetti meno dirompenti di quanto paventato per ultimo dal senatore Tommaso Sodano, visto che i tradizionali provvedimenti autoritativi sono tutti disciplinati dalle leggi di settore ed è ormai diffusa la prassi degli accordi sostitutivi. Le modifiche in tema di comunicazione dei provvedimenti e la migliore sistemazione delle categorie di nullità e annullabilità degli atti appaiono invece più efficaci dal punto di vista delle garanzie e l'irrelevanza dei vizi meramente formali ai fini dell'annullamento consentirà ai privati di evitare gli oneri di giudizi inutili al soddisfacimento dell'interesse sostanziale. Le modifiche introdotte, poi, migliorano l'efficacia e l'efficienza della conferenza dei servizi senza ridurre la tutela degli interessi costituzionalmente garantiti relativi all'ambiente, alla salute, al paesaggio e al patrimonio storico-artistico, mentre la possibilità di convocazione da parte del privato concessionario rispetta il principio della posizione paritaria tra soggetti pubblici e privati. Per tutte queste ragioni i senatori dell'Udeur esprimeranno voto favorevole.

TURRONI (*Verdi-U*). Il testo finale sottoposto alla votazione dell'Assemblea è notevolmente peggiorato rispetto ai disegni di legge presentati nella passata legislatura ed anche rispetto alla testo iniziale del Governo. Viene infatti ulteriormente ridotto il diritto dei cittadini ad accedere

ai documenti amministrativi, escludendo tutti coloro che non abbiano un interesse corrispondente ad una situazione giuridica tutelata dall'atto in questione. Considerato che le vigenti norme in materia di pubblicità degli atti consentono, anche nei casi di obbligatorietà, rilevanti forme di elusione, appare evidente che ogni ulteriore limitazione della possibilità dei cittadini di conoscere atti e di partecipare alle decisioni riguardanti progetti relativi al proprio territorio tende unicamente a favorire la realizzazione delle opere, al di fuori di ogni forma di seria pianificazione, sulla base di provvedimenti autoritativi e nel rispetto degli interessi privati. Le stesse novità introdotte nelle procedure delle conferenze dei servizi non puntano ad una migliore valutazione dei progetti ma alla loro approvazione sollecitata, su istanza del concessionario, che può imporre una procedura d'urgenza e superare gli eventuali pareri contrari delle autorità pubbliche preposte alla tutela ambientale e paesaggistica. L'insieme del disegno di legge appare coerente con l'impostazione complessiva data dal Governo con la legge Lunardi alla realizzazione delle opere pubbliche e trova pertanto decisamente contrari i senatori Verdi. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

MAFFIOLI (*UDC*). I senatori dell'UDC voteranno a favore del disegno di legge n. 1281 che adegua, dopo la verifica degli effetti della prima fase di applicazione, le disposizioni della legge n. 241, adottando una procedura che dovrebbe essere estesa ad altre leggi che producono effetti non rispondenti alla volontà reale del legislatore. Fra le modifiche introdotte, vanno sottolineate l'adozione degli strumenti di diritto privato e le disposizioni mirate a rendere più celeri i lavori della conferenza dei servizi, affinché esse siano strumenti a favore della collettività e non mezzi per ostacolare l'azione amministrativa. Molto importante è anche l'articolo 11 che chiarisce finalmente le definizioni relative al diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione ed ai soggetti interessati. Il largo consenso delle forze politiche sul testo in esame evidenzia come il lavoro parlamentare svolto con la necessaria serenità consenta la definizione di regole condivise a beneficio di tutti i cittadini. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Il disegno di legge adegua positivamente gli strumenti dell'azione amministrativa, tenendo fermo il principio di legalità e perseguendo l'obiettivo di una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, con ciò assicurando ai cittadini una maggiore tutela dei propri diritti. Il senso della norma che affida alle pubbliche amministrazioni la possibilità di utilizzare strumenti di diritto privato è infatti quello di rendere più efficiente e competitiva l'azione amministrativa garantendo nel contempo una maggiore certezza di diritti. Positiva appare altresì l'esclusione dei vizi meramente formali dalla sfera dell'invalidità degli atti amministrativi così come la previsione circa l'utilizzo di strumenti telematici. Per tali motivi il Gruppo della Margherita voterà a favore del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

STIFFONI (*LP*). La Lega voterà a favore del disegno di legge, che trae origine da un testo approvato nella scorsa legislatura alla Camera, su cui si era espressa positivamente, in quanto, tenendo fermo il principio di legalità dell'azione amministrativa, individua strumenti atti ad una modernizzazione delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi di sussidiarietà e di efficacia dell'azione amministrativa, da sempre sostenuti dalla Lega. (*Applausi dal Gruppo LP*).

MAGNALBÒ (*AN*). Il disegno di legge rappresenta un rilevante passo avanti verso la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni in quanto consente di utilizzare gli strumenti del diritto privato per raggiungere gli obiettivi ad essa propri, con ciò assicurando ai cittadini un quadro di maggiori certezze e rafforzando, nel contempo, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Positiva appare altresì la nuova disciplina della conferenza dei servizi e pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un convinto voto favorevole.

PASTORE (*FI*). Dichiara il voto favorevole di Forza Italia sul disegno di legge che si pone nel solco di quel ribaltamento culturale del rapporto tra Stato e cittadini che ha avuto inizio nella scorsa legislatura e su cui si è registrata una convergenza di molte forze politiche di maggioranza ed opposizione. Questo è il senso delle norme sull'utilizzo di strumenti privatistici da parte della pubblica amministrazione, che viene posta sullo stesso piano dei cittadini ai quali sono offerte maggiori garanzie di tutela dei propri diritti. Allo stesso modo la nuova disciplina della conferenza dei servizi è volta ad esaltare l'efficienza dell'azione amministrativa, consentendo la partecipazione dei soggetti coinvolti nei procedimenti. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Discussione del disegno di legge:

(2145) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizzata il senatore Delogu allo svolgimento della relazione orale.

DELOGU, *relatore*. Il decreto legge ripropone l'istituto del cosiddetto arresto differito – già previsto dal decreto-legge n. 336 del 2001,

ma espunto in fase di conversione – ipotizzando una flagranza prolungata nelle 36 ore successive al fatto di rilevanza penale, che risulti inequivocabilmente documentato, qualora non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica. In considerazione di analoghe previsioni esistenti nell'ordinamento e degli indirizzi manifestati dalla Cassazione e dalla stessa Corte costituzionale si è inteso riproporre tale norma alla luce della recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La Camera dei deputati ha peraltro posto un limite all'efficacia della disposizione al fine di valutarne l'applicazione. Il provvedimento prevede inoltre la possibilità per il prefetto di differire o vietare manifestazioni sportive al fine di tutelare l'ordine pubblico nonché una serie di disposizioni volte ad assicurare una maggiore sicurezza all'interno degli stadi.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

ZANCAN (*Verdi-U*). Avanza una questione pregiudiziale in quanto la prevista eccezione in materia di flagranza contrasta con il dettato costituzionale dell'articolo 13 in tema di libertà personale. La possibilità di disporre l'arresto entro le 36 ore esclude il requisito dell'urgenza che può giustificare un provvedimento di restrizione della libertà personale, né è proponibile alcuna analogia con altre previsioni dell'ordinamento trattandosi di reati che danno luogo ad effetti che permangono dopo il compimento dell'atto e tale non è il caso di chi compie atti di violenza negli stadi. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e Misto-RC*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Solleva una pregiudiziale di costituzionalità sull'articolo 1-ter del decreto-legge, relativo alla cosiddetta flagranza differita. L'articolo 13 della Costituzione prevede tassativamente una sola eccezione allo schema di restrizione della libertà personale, normalmente determinato con atto motivato dell'autorità giudiziaria, in caso di intervento di un agente di pubblica sicurezza nell'immediatezza del reato, con successiva convalida della magistratura. Il decreto-legge, a prescindere dal lasso di tempo previsto, contraddice tale schema e introduce l'istituto dell'arresto del cittadino senza atto motivato dell'autorità giudiziaria, che non si può assimilare all'arresto quasi in flagranza per i reati permanenti, come l'evasione dal luogo di detenzione, né si può giustificare per una finalità di ordine pubblico, considerata la previsione tassativa della norma costituzionale. Il fenomeno di carattere sociale ben avrebbe potuto essere risolto con l'estensione dell'istituto del fermo di indiziato di reità, di cui all'articolo 384 del codice di rito penale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Il suo Gruppo è favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità rispetto ad una norma che era stata già esaminata e modificata, dopo approfondito dibattito, in occasione della conversione in legge di un precedente e analogo decreto-legge; la misura non è adeguata e sufficiente a combattere il fenomeno della violenza nelle competizioni sportive, una manifestazione di criminalità comune che richiederebbe invece la diretta responsabilizzazione delle associazioni sportive nella fase organizzativa e quindi nel controllo dell'accesso agli stadi. In particolare, il concetto di quasi o post-flagranza, con restrizione della libertà personale mediante misura di polizia, contraddice la riserva di legge prevista dall'articolo 13 della Costituzione e introduce una fattispecie confusa, non solo per la previsione del termine del 30 giugno 2005, ma per la previsione, oltre alla documentazione video-fotografica, anche di ulteriori elementi inequivoci ed oggettivi che non sono tuttavia specificati, in una materia tanto delicata come la restrizione della libertà personale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-U*).

BOBBIO Luigi (*AN*). E' contrario alla pregiudiziale di costituzionalità. Secondo un corretto inquadramento sistematico, la fattispecie non rientra né nell'istituto della flagranza né in quello della quasi flagranza, bensì nell'arresto fuori flagranza, che è già previsto dall'ordinamento, non solo in relazione ai cosiddetti reati permanenti ma, ad esempio, dalla legge n. 1423 del 1956 per la violazione delle misure di prevenzione con obbligo o divieto di soggiorno. Peraltro, l'istituto è pienamente legittimo ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, che non preclude al legislatore la possibilità di individuare fattispecie di reato che autorizzino la privazione della libertà personale, sottoposte al successivo vaglio dell'autorità giudiziaria, prevedendo al contrario un'esplicita riserva di legge in materia, nonché ai sensi dell'articolo 3 della stessa Carta costituzionale, sotto il profilo del principio di uguaglianza, che non equivale al principio di proporzionalità di trattamento. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

ZICCONI (*FI*). La pregiudiziale di costituzionalità è palesemente infondata. L'articolo 13 della Costituzione riserva all'autorità giudiziaria la valutazione dei presupposti dell'arresto o del fermo disposto in via eccezionale dall'autorità di pubblica sicurezza, i cui casi sono disciplinati dal codice di procedura penale. In tal senso le ipotesi di flagranza o di quasi flagranza rispondono, sotto il profilo dei requisiti dottrinali e della tradizione giuridica, alle caratteristiche di necessità e di urgenza previste dalla norma costituzionale; inoltre, come ampiamente motivato nel parere della 1ª Commissione permanente e come indirettamente riconosciuto dallo stesso senatore Cavallaro, la Carta costituzionale prevede una riserva di legge per il principio di flagranza, indicando talune tassative caratteristiche del provvedimento di limitazione della libertà personale basato su una prova evidente e non discrezionale per l'individuazione del colpevole. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TIRELLI (*LP*). Pur comprendendo le preoccupazioni espresse dai colleghi dell'opposizione, ritiene che la pregiudiziale di costituzionalità sia ingiustificata, anche sotto il profilo del ricorso ad un provvedimento d'urgenza, ma soprattutto dal punto di vista del buonsenso, essendo ormai evidente la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini all'interno delle strutture dove si svolgono le manifestazioni sportive, anche incentivando il coinvolgimento delle società e la responsabilizzazione dei tifosi.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione della pregiudiziale di costituzionalità. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,36, è ripresa alle ore 11,57.

Sui servizi forniti al Senato dalla cooperativa «La Cascina»

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Qualora venisse confermata l'ammissione di responsabilità da parte dei dirigenti della cooperativa «La Cascina» in merito alla presunta violazione di alcune condizioni previste nei contratti di appalto, chiede alla Presidenza se ciò non costituisca sufficiente motivo per la rescissione del contratto con il Senato, oltretutto in considerazione del basso livello qualitativo dei servizi. (*Applausi*).

CARELLA (*Verdi-U*). In qualità di Presidente della Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, informa che l'organismo ha deliberato l'indagine sulla gestione della cooperativa e sulla salute dei cittadini, tra cui i malati ricoverati negli ospedali, ai quali la stessa fornisce servizi. (*Applausi dai Gruppi DS-U e LP*).

PERUZZOTTI (*LP*). La scandalosa gravità degli addebiti mossi alla cooperativa richiede una sollecita convocazione del Consiglio di Presidenza. (*Applausi dai Gruppi LP, FI, AN, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI*).

SERVELLO (*AN*). Nella sua responsabilità di senatore Questore assicura l'Assemblea che la gara di appalto che ha assegnato la gestione della *buvette* dei senatori e del bar dei dipendenti alla cooperativa «La Cascina», si è svolta nella più totale regolarità e nel rispetto e della normativa, anche relativamente al versamento dei contributi. Non vi è pertanto alcun collegamento tra il servizio che la cooperativa rende al Senato e quelli forniti ad altre amministrazioni pubbliche: i senatori Questori possono garantire con tranquilla coscienza la trasparenza del rapporto tra il Senato e la società in questione.

PAGANO (*DS-U*). Senza mettere in discussione quanto affermato dal senatore Servello, invita i senatori Questori, vista la scadente qualità dei prodotti offerti, ad una attenta verifica sulle tabelle dietetiche e la qualità delle derrate ed eventualmente all'adozione di drastici provvedimenti. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Peruzzotti*).

CUTRUFO (*UDC*). Invita i senatori ad una maggiore prudenza rispetto alla vicenda in generale e in particolare per il Senato, poiché la rispondenza alla normativa dei servizi e dei locali è stata certificata dalla competente ASL, che ha richiesto esclusivamente un intervento sul bar del personale, che sarà effettuato quanto prima.

PRESIDENTE. Nel rispetto della competenza dei senatori Questori, la Presidenza si impegna a chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2145

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale, avanzata con diverse motivazioni dai senatori Zancan e Battisti.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Falcier a svolgere la relazione orale.

FALCIER, *relatore*. Gli enti locali hanno incontrato difficoltà nella redazione dei bilanci a causa delle incertezze sulle modalità e sull'entità dei trasferimenti erariali disposti con legge finanziaria 2003, aggravatesi nei Comuni delle Regioni colpite da calamità naturali in relazione all'incertezza sull'entità dei tributi di propria spettanza. Poiché tali difficoltà si sono manifestate nell'imminenza della scadenza del termine del 31 marzo, non è stato possibile ricorrere alla ordinaria procedura e la proroga del termine al 30 maggio ha richiesto l'adozione del decreto-legge n. 50, di cui sollecita la conversione. Illustra inoltre gli emendamenti approvati dalla Commissione, che ha recepito le proposte connesse all'urgenza della ma-

teria, mentre ha respinto quelle non rispondenti a tale criterio. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eufemi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e ne rinviò lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Bergamo a svolgere la relazione orale.

BERGAMO, *relatore*. Il decreto-legge n. 51 non modifica i parametri per la valutazione della qualità delle acque, ma consente unicamente di ammettere la balneazione in quei tratti di spiaggia risultati inidonei nella precedente stagione balneare, a condizione che nel mese antecedente all'apertura della stagione in corso risultino conformi alle prescrizioni di legge. È un provvedimento atteso dagli operatori delle zone turistiche che altrimenti verrebbero escluse dalla balneazione, consente la rigorosa tutela della salute e appare conforme al dettato costituzionale, visto che la normativa ambientale è di esclusiva competenza dello Stato. (*Applausi del senatore Pastore*).

TURRONI (*Verdi-U*). Avanza una questione pregiudiziale poiché il decreto-legge detta una normativa ordinamentale e quindi manca dei requisiti di straordinarietà ed urgenza e viola l'articolo 32 della Costituzione, ponendo a rischio la salute dei cittadini. È in contrasto con la normativa comunitaria sui controlli delle acque, che prescrive che le campionature siano effettuate nei periodi di massimo affollamento e che una loro valutazione negativa precluda la balneazione nell'anno successivo e infine penalizza indebitamente quelle località che hanno realizzato gli interventi necessari a garantire la salubrità delle acque.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Sostiene la pregiudiziale proposta dal senatore Turroni, visto che il decreto-legge viola intenzionalmente la normativa comunitaria prevedendo una deroga alla legge n. 422 del 2000, esplicitamente adottata al fine di chiudere una procedura di infrazione.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,33, è ripresa alle ore 12,53.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 2155 ad altra seduta. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,36*).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Barelli, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Compagna, Corsi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Lauro, Mantica, Marano, Massucco, Mugnai, Ronconi, Ruvolo, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Danieli Franco e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Dini, Forcieri, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bianconi, Del Pennino, De Rigo, Minardo, Paganò e Pellicini, per partecipare ai lavori dell'Assemblea plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'estero; Bedin, Ciccanti, Girfatti, Greco e Manzella, visita in Ungheria della delegazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee congiunta con quella della Camera; Contestabile, Gubert, Manfredi, Nieddu, Pascarella e Zorzoli, per incontrare i parlamentari del Consiglio della Federazione russa; Coviello, Ioannucci e Tarolli, per partecipare alla 108ª Conferenza Interparlamentare; Dettori, Moncada, Novi, Ponzò, Rollandin e Rotondo, per visita al Parlamento ungherese.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,39).

Per comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione internazionale e per lo svolgimento d'interrogazioni

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, le chiedo la parola ai sensi del Regolamento, e, onestamente, credo ai sensi della Costituzione. Purtroppo, la chiusura anticipata della seduta pomeridiana di ieri non mi ha consentito di svolgere, alla fine dei lavori, l'intervento e la richiesta che le rivolgo stamattina nei termini istituzionalmente corretti. Ieri si è svolto un dibattito di politica estera e, sulla base della decisione dei Capigruppo, si è stabilito di concludere la discussione sul futuro dell'Iraq probabilmente la prossima settimana.

Quanto è accaduto ieri, al di là dei giudizi che ognuno potrà dare – per quanto ci riguarda di estrema gioia – mi induce a chiedere che il Governo venga a riferire in Parlamento il più presto possibile, in modo da consentire al Senato di pronunciarsi sul futuro dell'Iraq da tutti i punti di vista, anche considerando il modo in cui si è conclusa la vicenda.

Lo chiedo perché lei, Presidente, possa prendere al più presto contatti con il Governo, che vedo qui rappresentato dal sottosegretario Ventucci. Mi sembrerebbe opportuno, se vi è la concreta possibilità, che sia il Presidente del Consiglio stesso a venire in quest'Aula ad indicare gli orientamenti del Governo circa il futuro dell'Iraq, e soprattutto per ottenere un mandato del Parlamento, in questo caso del Senato della Repubblica, sulle questioni assai rilevanti che attengono alla definizione del nuovo ordine istituzionale internazionale.

Per queste ragioni, ripeto, chiedo al Presidente di adoperarsi perché il Presidente del Consiglio, e comunque il Governo, venga in Aula a riferire

al più presto e riceva così le indicazioni che il Senato riterrà di dare sul futuro dell'Iraq.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, c'è qui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Ventucci, che ha ascoltato la sua richiesta, che io gli giro di nuovo.

Naturalmente, faccio osservare che il Governo era già in Aula ieri mattina, quando si è svolta la discussione sulla crisi internazionale, che era la prima parte di un dibattito che, proprio perché non si è concluso con un'espressione di voto sugli strumenti presentati, dovrà in ogni caso giungere ad una conclusione e ad un voto. In ogni caso, mi attiverò per chiedere al Governo quando ritiene di poter riferire a quest'Aula, per concludere almeno la discussione avviata ieri mattina.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Onorevole Presidente, vorrei innanzitutto associarmi alla richiesta del collega D'Onofrio ed anche rilevare che ieri si è svolto un dibattito tra i più singolari a cui abbia mai assistito.

Nel pieno di una vicenda così importante e drammatica, come quella dell'Iraq, pur essendo state presentate mozioni, risoluzioni e quant'altro, si è deciso (a buon conto, per carità, la Conferenza dei Capigruppo ha tutti i poteri in proposito) di non votare alcunché. Ma la cosa più grave è che, non essendo previsto un voto, l'attenzione dei *mass media*, compresa la televisione pubblica (non ne parlerò male, per carità, non mi voglio certamente riferire a qualche passata vicenda della RAI), si è concentrata soltanto sulle dichiarazioni relative all'Iraq espresse alla Camera dei deputati.

A questo punto, ignorato il nostro dibattito, che del resto non si è concluso, io chiedo un intervento sulla RAI, dato che per essa sembra quasi non esista il Senato della Repubblica, e poi una conclusione della discussione ed un voto sulle mozioni (non nostre, ma mi pare che il collega Pianetta ne abbia presentata una a nome della Casa delle Libertà) la prossima settimana.

In secondo luogo, vorrei soffermarmi su una questione, per carità, molto piccola di fronte ai drammi del pianeta. Mi sono permesso, all'inizio della legislatura, di sollevare un problema che riguarda una piccola comunità, la più piccola comunità isolana, quella di Ginostra-Stromboli. Si ricorderà che vi è stato uno scambio di vivaci opinioni tra me e il Ministro competente, dopo di che si è avviato finalmente un processo decisionale in ordine alla creazione di una centrale elettrica fotovoltaica.

Ora, mi risulta, signor Presidente, che l'altro giorno, quando vi è stata l'eruzione improvvisa dello Stromboli, si è sfiorata la tragedia in una famiglia di cinque persone. Infatti, è colata della lava e sono caduti dei detriti che hanno colpito una casa che ha rischiato di incendiarsi perchè era

piena di gas liquido e di altri materiali infiammabili per sopperire alla mancanza di elettricità.

Poiché mi risulta che vi è ancora una resistenza passiva dell'ENEL, che non è un istituto privato, né di beneficenza, richiamo l'attenzione del Governo perché venga affrontato il problema qui in Aula o in Commissione, con il rappresentante del Ministero competente, affinché questa vicenda si chiuda una volta per tutte.

Mi rifiuto di credere che l'attuale amministratore delegato dell'ENEL, dottor Scaroni, sappia di queste cose, altrimenti non si capisce perché la soluzione voluta e determinata dall'intervento della Regione siciliana e del comune di Lipari non debba essere definita e si debba ulteriormente mantenere in una situazione di rischio quelle poche persone, 27, sopravvissute in questo lungo e oscuro, per quell'isola, dopoguerra.

In terzo luogo, ho presentato, *ex* articolo 151 del Regolamento, un'interrogazione urgente, la 3-00995, riguardante gli archivi di Stato. L'avevo già presentata come normale interrogazione, ma ora l'ho ripresentata in altre forme regolamentari, affinché il Governo venga sollecitamente a dirci che cosa intende fare per gli archivi di Stato, che sono stati penalizzati in maniera veramente incomprensibile.

Lei, signor Presidente, si intende di queste questioni, dal momento che siamo proprio impegnati a realizzare la massima valorizzazione dell'Archivio del Senato; può immaginare quale crisi vi sia, profonda e diffusa, in tutti gli archivi di Stato del Paese di fronte a un'incuria e soprattutto a una miopia come quella che si è evidenziata in questa vicenda.

La prego quindi, onorevole Presidente, d'interporre tutti i suoi buoni uffici perché venga il Governo e ci porti qualche buona notizia anche su questo argomento.

PRESIDENTE. Senatore Servello, intanto prendo atto della sollecitazione delle interrogazioni; sarà cura della Presidenza inoltrare tali solleciti. Il Governo del resto, qui rappresentato dal sottosegretario Ventucci, ne ha già preso atto.

Per quanto riguarda la questione della discussione sull'Iraq, vale quello che ho detto al collega D'Onofrio, cioè che informerò immediatamente il Governo per sentire quando è disponibile per la conclusione della discussione iniziata ieri.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, intervengo innanzitutto per associarmi alla richiesta del senatore D'Onofrio e alle argomentazioni che lui ha utilizzato, nonché all'analogha richiesta del senatore Servello. Tra l'altro condivido anche una serie di considerazioni che il senatore Servello ha svolto circa il trattamento diversificato tra Camera e Senato sul piano dell'informazione televisiva.

Credo che effettivamente oggi ci troviamo di fronte ad un'evoluzione del quadro di guerra e la discussione che abbiamo tenuto ieri mattina indubbiamente si riferiva a un quadro diverso; anche gli strumenti ispettivi che erano state proposti, essendo intercorso un lasso di tempo così lungo rispetto all'evolversi invece molto rapido degli avvenimenti della guerra, devono essere in questo caso adeguati.

Noi presentiamo delle risoluzioni e delle mozioni, cominciamo una discussione e poi la rinviemo di una settimana, quindi è chiaro che il contesto mano a mano cambia e abbiamo bisogno di adeguare gli strumenti di sindacato ispettivo.

Leggo sulla stampa di oggi e ho sentito alla televisione che sono state avanzate proposte su come intervenire in questo nuovo scenario. Credo che le proposte che riguardano, ad esempio, l'impiego delle nostre truppe nel teatro di guerra (che ovviamente, come dice anche il comando angloamericano, non è conclusa) debbano essere valutate prim'ancora che gli accordi e le disponibilità offerte dal Ministro della difesa o dal Presidente del Consiglio trovino attuazione.

Ricordo, tra l'altro, e non l'ho detto solamente io, che per quanto riguarda l'utilizzo delle truppe nell'ambito del Trattato NATO, si dovrebbe prevedere una ratifica dei passaggi degli ultimi anni, mai avvenuta in Parlamento. Mi riferisco a quanto accaduto a Washington nel marzo del 2001 e successivamente a Praga. Non vi è stata ratifica parlamentare di questi nuovi utilizzi delle truppe in ambito NATO, fuori dal teatro previsto degli accordi nordatlantici del 1949.

Quindi, per garantire la regolarità – ciascuno darà poi il proprio giudizio di merito sull'opportunità – delle misure che il Parlamento o il Governo dovessero apprestarsi a decidere, abbiamo bisogno di avere adeguati tempi parlamentari affinché tali provvedimenti siano attuati.

Credo per questo anch'io che il Governo debba essere convocato il più rapidamente possibile qui in Aula perché riferisca sugli sviluppi della situazione e perché si adeguino tutti gli strumenti ai fini delle determinazioni da prendere; diversamente ci troveremmo in una situazione di illegalità che, che al di là del giudizio di merito che possiamo dare, sarebbe assolutamente inaccettabile.

Per tale ragione ritengo che debba esservi una nuova comunicazione del Governo e debba essere altresì data la possibilità alle risoluzioni e alle mozioni di essere votate corrispondentemente ai tempi della discussione; altrimenti lo scenario nel frattempo cambia e il Governo assume determinazioni a prescindere dalla volontà del Parlamento.

Questa è la ragione della mia sollecitazione, e per questo accolgo la proposta del senatore D'Onofrio. Lei peraltro, signor Presidente, ha già risposto sulla sollecitazione prendendo atto della richiesta e di ciò la ringrazio.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, anche per lei vale la stessa assicurazione: mi attiverò presso il Governo per giungere alla conclusione della discussione appena ieri iniziata.

Quanto all'altro punto che lei ha sollevato, riprendendo quanto detto dal collega Servello, quello dell'informazione data dalla RAI sui lavori che si svolgono in Senato, in particolare quelli che si sono svolti ieri mattina con il dibattito alla presenza del Ministro degli esteri, dispiace anche a me che la RAI non si sia molto accorta di quel dibattito, nonché della sua qualità ed importanza. Probabilmente vi è stata una distrazione, non so di chi. Rassegniamo quindi tale questione alla riflessione di coloro che possono decidere.

Osservo peraltro che forse la sede più competente per sollevare questo genere di questioni è quella della Commissione di vigilanza, che ha proprio questo tra i suoi scopi istituzionali.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presieduta dal senatore Crema, ha comunicato che, nella seduta del 10 aprile 2003, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide.

Per la regione Toscana: Amato, Baldini, Bassanini, Bettoni Brandani, Boco, Bosi, Brunale, D'Amico, Dini, Vittoria Franco, Modica, Mugnai, Passigli, Pera, Rigoni, Sestini, Tonini, Turrone e Ulivi. Quindi, questi colleghi della Toscana – per fortuna o purtroppo! – sono legittimamente eletti e hanno le qualità richieste dalla legge.

Per la regione Emilia-Romagna: Agogliati, Balboni, Bettamio, Bianconi, Bonavita, Bonfietti, Chiusoli, Fabris, Giovanelli, Guasti, Guerzoni, Manzella, Morselli, Pasquini, Petruccioli, Soliani, Togni, Turci, Vicini, Vitali e Zavoli. Anch'essi sono legittimamente eletti e la loro elezione non è contestabile, essendo costoro in possesso di tutti i requisiti e le qualità richieste dalla legge.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, al presidente Crema e ai colleghi di questa comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1281.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Passiamo pertanto alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, il testo proposto dal Governo dovrebbe, a detta dei presentatori e del relatore, aggiornare le disposizioni generali in materia di azione amministrativa, adeguandole alle consistenti innovazioni del sistema costituzionale e normativo. «Innovazioni» – si legge nella relazione del senatore Bassanini – «del contesto culturale e sociale, nel quale è fortemente avanzata la esigenza di amministrazioni più trasparenti, più efficienti, più rapide nelle decisioni, meno invadenti, più capaci di offrire servizi di buona qualità ai cittadini».

Certo, con questa affermazione del senatore Bassanini non si può che concordare: come non ammettere che i cittadini possano sentire l'esigenza di minori carichi burocratici; ma di certo, a nostro avviso, non sarà questo disegno di legge a risolvere tale problema. Certamente non sarà questo provvedimento a garantire una migliore specificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione o una più attenta descrizione degli strumenti per la specificazione amministrativa.

Si ravvisano, piuttosto, nella proposta, norme che attribuiscono ai privati notevoli poteri riducendo, di contro, il ruolo attribuito alle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché norme che arrivano addirittura a limitare il diritto di accesso agli atti amministrativi. Spesso, in questo disegno di legge, si parte da principi più o meno condivisibili per approdare però a scelte audaci quanto ambigue.

Decretare il ricorso alle forme del diritto privato come prassi per le pubbliche amministrazioni può partire dalla considerazione, condivisibile appunto, della necessità di responsabilizzare le amministrazioni medesime. Sorge però spontaneo il sospetto che queste norme finirebbero per rendere sempre più difficile il ruolo di controllo da parte delle amministrazioni pubbliche a tutto vantaggio dei privati che entrerebbero con funzioni decisive nei compiti e nelle funzioni specifiche della pubblica amministrazione.

In alcuni passaggi del disegno di legge, poi, si ravvisano una leggerezza ed una superficialità che risulteranno senz'altro deleterie, tanto per le amministrazioni quanto per gli utenti, come succede, per esempio, all'articolo 2, che stabilisce procedure di semplice comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari che potrebbero avere riflessi negativi sui diritti dei cittadini.

La comunicazione dell'adozione di provvedimenti limitativi della sfera giuridica di privati deve necessariamente essere fatta con forme e modi che ne garantiscano l'effettiva ricezione da parte del destinatario. La pubblica amministrazione dovrebbe quindi farsi garante dell'avvenuta ed accertata ricezione dell'atto amministrativo da parte di quest'ultimo.

La norma proposta, invece, stabilendo l'efficacia dell'atto al momento della comunicazione, a prescindere dall'accertamento della rice-

zione della stessa da parte del destinatario, costituisce una grave limitazione alla tutela dei diritti dei cittadini.

Altrettanto grave è, a nostro avviso, lo stravolgimento dell'istituto della conferenza dei servizi e lo sbilanciamento della legiferazione a favore dei privati, nonostante l'accoglimento di alcune proposte emendative, che abbiamo apprezzato, ma che non modificano nella sostanza l'entità del disegno di legge alla nostra attenzione.

La previsione che la conferenza dei servizi possa essere indetta dal proponente anche nei casi in cui sia intervenuto, nel termine previsto, il diniego o il dissenso di una o più amministrazioni, comporta l'impossibilità – a nostro avviso – per le pubbliche amministrazioni, di negare – *a priori* e da subito – la loro autorizzazione ad un progetto.

Questa dizione, che già presenta dei dubbi per qualsiasi amministrazione partecipante a pieno diritto alla conferenza dei servizi, sembra ancora più inaccettabile quando debba applicarsi alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali e della salute dei cittadini. È importante tener presente che nei casi in cui entri in gioco la tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, le amministrazioni competenti dovrebbero essere titolari «del più ampio potere di veto», da esercitare direttamente nell'ambito della conferenza stessa.

Altrettanto negativo è il nostro giudizio sulla possibilità che in caso di affidamento in concessione di lavori pubblici, la conferenza dei servizi possa essere convocata non soltanto dall'amministrazione concedente, ma anche dal concessionario.

La norma è sconcertante, giacché offre di fatto ad un concessionario privato il potere di indire una procedura straordinaria ed accelerata di approvazione di opere pubbliche, anche di eccezionali dimensioni, di fatto creando una forzatura della volontà delle amministrazioni preposte alle valutazioni e ai controlli. Inoltre, con questa disposizione si affidano ai privati funzioni amministrative e autorizzative che spettano di diritto all'autorità pubblica. Avremmo così un'intollerabile commistione tra interessi pubblici e privati ed uno stravolgimento dell'istituto della conferenza dei servizi in fase decisoria (e quindi autorizzativa).

Appare evidente come sia inconcepibile la presenza del privato, anche se concessionario, in una conferenza di servizi decisoria in cui vengono raggiunte intese, concerti, concessioni ed eventuali nullaosta.

Il testo del disegno di legge così come arriva al voto oggi non presenta miglioramenti sostanziali nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione né una descrizione più chiara degli strumenti per la semplificazione amministrativa. Anzi, riteniamo che si comprimano e si limitino il diritto di accesso agli atti amministrativi e di conseguenza i diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini stessi. Nel contempo, si danno poteri eccessivi ai privati nel momento in cui i concessionari vengono cooptati tra i soggetti di diritto pubblico legittimati a svolgere il ruolo proprio della pubblica amministrazione.

Permane dunque un giudizio negativo, nonostante alcuni miglioramenti apportati dall'Aula del Senato, che porta i senatori di Rifondazione

Comunista ad esprimere un voto contrario al complesso del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Gruosso. Congratulazioni.*)

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il testo del provvedimento questa mattina al nostro esame per il voto finale tocca, ancora una volta, il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e ci induce quindi ad una serie di considerazioni che abbiamo peraltro già sentito nella discussione che ha preceduto l'odierna votazione finale.

Questo tema rappresenta certamente una delle questioni centrali nei moderni ordinamenti giuridici, particolarmente in quelli dell'Europa continentale, di tradizione «a diritto amministrativo»; esso costituisce peraltro il terreno sul quale si misura il grado di evoluzione di sistemi che hanno visto nel tempo una profonda trasformazione del rapporto autorità-libertà.

La legge n. 241 del 1990, ispirata principalmente dal compianto professor Mario Nigro, segnò un momento di svolta in questa evoluzione, codificando i risultati migliori dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e incidendo profondamente sia sui moduli dell'azione amministrativa sia sul piano delle garanzie processuali, con l'introduzione di una più pregnante tutela in tema di silenzio della pubblica amministrazione e di accesso ai documenti, agli atti appunto della pubblica amministrazione.

Il provvedimento all'esame segna un ulteriore passo in avanti nella direzione di un ammodernamento degli strumenti operativi dei soggetti pubblici, tale da coniugare legalità, efficienza e garanzie per i cittadini, senza minimamente incrinare il principio per il quale le pubbliche amministrazioni agiscono per la realizzazione di interessi pubblici.

Il terreno è sicuramente delicato, come dimostra anche una certa discordanza di opinioni che si è verificata in quest'Aula. Noi pensiamo comunque che il testo raggiunga soluzioni che appaiono assolutamente equilibrate.

La regola generale dell'utilizzazione di strumenti privatistici, salva diversa espressa disposizione di legge, è meno dirompente di quanto appaia e di quanto è stato sottolineato in modo negativo nell'intervento del collega Sodano. Infatti, i tradizionali provvedimenti autoritativi, come anche quelli normativi generali, sono tutti disciplinati dalle leggi di settore; peraltro, è già diffusa la prassi degli accordi sostitutivi sui quali la stessa legge n. 241 del 1990 ha un atteggiamento di *favor*.

Il provvedimento all'esame è quindi per noi sicuramente migliorativo della situazione attuale quanto alle garanzie per il contraente privato, giacché risolve positivamente la questione del recesso unilaterale da parte della pubblica amministrazione dietro indennizzo.

Sicuramente più efficaci rispetto al passato, almeno dal punto di vista delle garanzie, sono anche le modifiche apportate in tema di comunicazione dei provvedimenti e di comunicazione di avvio del procedimento, nonché, su un piano più sostanziale, in materia di indennizzo nei casi di revoca.

Da tempo, poi, si avvertiva l'esigenza di una migliore sistemazione delle categorie di nullità e annullabilità del provvedimento, come del superamento della distinzione, troppo spesso non percepibile, tra violazione ed elusione del giudicato.

Altro punto sul quale esprimiamo una valutazione assolutamente positiva sul provvedimento al nostro esame riguarda l'irrilevanza dei vizi meramente formali ai fini dell'annullamento. Si spoglia in questo modo il rapporto amministrativo dai residui di un formalismo deteriore; si evita ai privati di affrontare gli oneri di giudizi inutili al soddisfacimento dell'interesse sostanziale e si contribuisce all'obiettivo importante di deflazionare il carico della giurisdizione amministrativa.

Infine, quanto alla conferenza di servizi, alla cui riforma in altra veste ho avuto modo personalmente di lavorare con il senatore Bassanini, apportando già a suo tempo alcune modifiche sostanziali, come quella in base alla quale venne eliminata l'esigenza del voto all'unanimità per approvare i progetti all'esame della stessa conferenza, a noi sembra che le modifiche introdotte migliorino ulteriormente l'efficacia e l'efficienza dell'istituto, usato in passato anche per frenare e rallentare, con atteggiamenti speciosi, la realizzazione di importanti opere (ricordo che molte conferenze di servizi sono state purtroppo la tomba di opere, realizzate solo successivamente poiché servivano al Paese e alle comunità locali).

Inoltre, queste modifiche non riducono certo l'intensità della tutela degli interessi costituzionalmente garantiti relativi all'ambiente, alla salute, al paesaggio, al patrimonio storico-artistico; peraltro, mi sembra che questo sia abbastanza evidente anche per il fatto che l'Aula ha accolto emendamenti presentati al testo della Commissione.

Quanto alle modifiche introdotte in merito alla conferenza di servizi, certamente non pensiamo possa fare scandalo la possibilità di convocare la conferenza, attribuita al privato concessionario, ponendosi questo in linea con la posizione paritaria tra soggetti pubblici e privati che al tempo stesso costituisce presupposto e obiettivo della nuova disciplina nel suo complesso.

Per tutte queste ragioni, i senatori dell'Udeur esprimeranno un voto favorevole sul provvedimento in esame.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, sottolineo che il provvedimento in discussione è molto diverso da quello presentato nella precedente

legislatura che, pur approvato dalla Camera, decadde per la fine della legislatura stessa.

Il testo del disegno di legge attualmente al nostro esame è molto diverso anche da quello originariamente presentato. Infatti, è stato ampiamente modificato in Commissione ove sono state introdotte modifiche – a nostro avviso – peggiorative rispetto al testo presentato dal Governo. È stato ulteriormente ridotto il diritto dei cittadini ad avere accesso ai documenti amministrativi, soprattutto perché tale diritto si limita solamente a coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si richiede di avere accesso.

Questo dell'accesso ai documenti è stato uno dei punti che non abbiamo molto apprezzato nel tempo. In particolare, criticavamo il modo in cui tale diritto era previsto nel testo della legge n. 241 del 1990; ora assistiamo ad un'ulteriore restrizione del diritto e della possibilità per i cittadini di conoscere.

Molte volte vediamo che la pubblicità degli atti, anche quando è obbligatoria, viene ridotta a semplice finzione, ad avvisi molto piccoli, come le clausole che si ritrovano in molti contratti. Spesso la disponibilità dei documenti avviene in luoghi circoscritti e limitati, quando invece esistono sistemi telematici che ne consentirebbero la diffusione su larga scala. Inoltre, i tempi per la loro visione e per la formulazione di osservazioni sono ridottissimi.

Se quello è l'ambito nel quale si esercitano i diritti previsti espressamente dalla legge, queste ulteriori restrizioni non solo preoccupano me e i Verdi, ma preoccupano tutto quel vastissimo movimento che nel Paese è stato costretto, dalle modifiche di questi principi intervenute nel nostro ordinamento in nome del «lasciateci lavorare» o «sappiamo noi cosa è bene per voi», ad autorganizzarsi in mille comitati e associazioni che rivendicano il diritto di intervenire nei procedimenti amministrativi relativi ad opere e interventi connessi al territorio nel quale essi vivono.

Quest'azione è stata fortemente limitata perché si deve rispondere all'esigenza, che questa maggioranza ha più volte espresso fin dal suo insediamento, di realizzare comunque opere, indipendentemente dalla loro effettiva necessità, al di fuori della programmazione e della pianificazione, semplicemente sulla base di decisioni che la maggioranza stessa e il Governo intendono adottare.

Questo testo, quindi, è coerente con quei presupposti contro i quali ci siamo battuti duramente all'inizio della legislatura fino a costringere il Governo a porre la fiducia. Riscontro atteggiamenti diversi, in questo istante, da parte dell'opposizione; me ne dispiace, ma noi manteniamo ferma la contrarietà ad un'impostazione generale di cui questo provvedimento è esplicito strumento.

Ho già detto della possibilità dei cittadini di partecipare; voglio spendere qualche altra parola in aggiunta a quelle del collega Brutti Paolo, che parlava a nome dei Democratici di Sinistra, e della collega Donati, che

parlava a nome del mio Gruppo, circa la conferenza dei servizi, anch'essa modificata e peggiorata rispetto ai due testi precedenti.

Dalla scorsa legislatura non so quante volte abbiamo modificato, sempre peggiorandole, le disposizioni sulla conferenza, non con lo scopo di permetterle una migliore valutazione dei progetti, ma per consentire una loro approvazione comunque, in ogni caso, al di là delle esigenze che le pubbliche amministrazioni possono mettere in campo in ordine alla tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali.

Dopo tutte le modifiche precedenti, oggi abbiamo una conferenza dei servizi che esamina sempre meno i progetti, che parte comunque da una richiesta del concessionario privato, anche se sono stati preliminarmente espressi pareri negativi da parte di talune pubbliche amministrazioni. È un'accelerazione questa? È una rinuncia alla richiesta che le pubbliche amministrazioni fanno per il miglioramento di quei progetti (perché se si esprimono preliminarmente in un certo modo è evidente che vi è un conflitto tra quei progetti e le norme a cui le amministrazioni pubbliche sono tenute a conformarsi).

Vi è, quindi, un'espressa indicazione che quei progetti devono essere modificati, ma si va avanti comunque nonostante quei pareri, perché è stato introdotto un altro strumento che vede tutte le pubbliche amministrazioni coinvestite di potere decisionale e finale, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle Regioni, che possono superare quei punti negativi e operare in contrasto con la legge semplicemente avendo chiaro l'obiettivo finale della realizzazione dell'opera.

Non stiamo quindi lavorando nell'interesse dei cittadini e della nostra collettività: stiamo lavorando in favore e nell'interesse degli esecutori delle opere, perché li chiamiamo ad essere i principali responsabili della conferenza dei servizi; stiamo lavorando in favore del Governo e della sua legge Lunardi.

Noi siamo assolutamente contrari a questa modifica ulteriormente peggiorativa del funzionamento della conferenza dei servizi, per il modo in cui essa viene convocata, si svolge e si conclude, soprattutto perché è ulteriormente limitato il ruolo delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale.

Viene limitato il diritto dei cittadini perché sono ridotte le garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. Non possiamo quindi far altro che confermare il giudizio che abbiamo espresso ieri in quest'Aula illustrando gli emendamenti e in fase di dichiarazione di voto; un giudizio che accomuna le associazioni ambientaliste del nostro Paese.

Non ci soddisfano i due emendamenti accolti alla fine dal Governo e dal relatore e, considerando negativamente questo provvedimento, esprimiamo un fermo e convinto voto contrario perché siamo e restiamo contrari a questo Governo, alla sua politica e soprattutto alla devastante congerie di grandi opere la cui realizzazione si intende far prevalere su ogni altro interesse. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U.*)

MAFFIOLI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI (*UDC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le modifiche e le integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa, che vengono apportate con l'approvazione del disegno di legge in esame d'iniziativa del Governo, ci trovano pienamente d'accordo.

Si tratta di un adeguamento che risolve i problemi di coordinamento e che si rende necessario dopo un'adeguata verifica degli effetti provocati dalla legge n. 241; un adeguamento dopo una verifica attuativa che dovrebbe essere fatta in modo più puntuale per altre numerose leggi. Troppe norme, infatti, al momento dell'applicazione producono a volte effetti che non sempre rappresentano la reale volontà del legislatore. Le leggi che riguardano la pubblica amministrazione dovrebbero offrire ai cittadini servizi efficienti e di buona qualità.

Il testo all'approvazione è stato in gran parte già condiviso nella precedente legislatura dalla maggioranza degli schieramenti politici. Un adeguamento si è reso ancor più necessario dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione.

Fra le modifiche apportate è importante ricordare un principio pienamente condiviso secondo il quale, salvo espressi divieti, l'amministrazione può agire secondo il diritto privato anziché mediante l'esercizio di poteri amministrativi.

Un'altra importante modifica è stata introdotta attraverso disposizioni mirate a rendere più celeri i lavori della conferenza dei servizi. Noi condividiamo questo intervento perché dobbiamo creare strumenti a favore della collettività che non diventino mezzi per ostacolare l'azione amministrativa, come troppo spesso si è verificato in questi ultimi tempi sfruttando le previsioni della legge n. 241.

Ritengo inoltre molto importante l'articolo 11, che dà finalmente una definizione esatta del significato di «diritto di accesso», «interessati», «controinteressati», «documento amministrativo» e «pubblica amministrazione». Qualcuno potrebbe considerare banale l'introduzione di tali definizioni; chi ha invece a che fare quotidianamente con la pubblica amministrazione si rende conto di quanto sia necessario e indispensabile avere chiarezza al riguardo.

Riteniamo importante approvare questo disegno di legge, che è condiviso dalla stragrande maggioranza delle forze politiche; è questo un ulteriore esempio del fatto che, con la dovuta serenità, si possono trovare ampie maggioranze nella definizione di regole di carattere generale che vanno nella direzione di rendere più efficiente la pubblica amministrazione, a beneficio di tutti i cittadini.

Il voto dell'*UDC* è quindi favorevole. Mi voglio qui complimentare per il lavoro fatto in Commissione e con il senatore Bassanini per la disponibilità dimostrata ad accogliere i suggerimenti e le riflessioni che sono arrivate da parte di molti colleghi.

Dunque, ribadisco il voto favorevole dell'UDC. (*Applausi dai Gruppi UDC, LP, AN e FI*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo che su questa materia il Parlamento abbia lavorato in questi giorni per elaborare una buona legge, più moderna, che avvicini i cittadini allo Stato, che renda più facile, certo e moderno il rapporto tra Stato e cittadini, che innovi l'*iter* amministrativo.

Credo si sia lavorato bene e di questo dovremmo rendere merito sia al relatore sia al Presidente della Commissione sia al Sottosegretario. Peraltro si è lavorato non chiudendosi e barricandosi dietro le proprie proposte. È stata accolta una serie di emendamenti e credo che questo abbia prodotto un esito positivo sulla base – è già stato detto – di un precedente disegno di legge dell'onorevole Cerulli Irelli (A.C. 6844), approvato alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, di cui il provvedimento in esame raccoglie i principi e le tematiche fondamentali, come il principio di legalità sul quale si deve fondare tutta l'azione amministrativa e la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti di diritto privato.

Quest'ultimo è un punto estremamente importante, già affrontato più volte e da parecchio tempo, soprattutto in dottrina. È evidente che le pubbliche amministrazioni, potendo utilizzare strumenti di diritto privato, riescono ad assumere condizioni di compatibilità con il resto della struttura normativa e ad essere competitive e senza dubbio più moderne anche attraverso la modifica dell'area delle invalidità degli atti amministrativi, individuando anche una serie di vizi formali che possono essere non invalidanti.

Credo che questi siano i principi fondamentali attorno ai quali si è costruita la normativa in esame, partendo anche dalla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, con i limiti appunto rappresentati dalla Costituzione stessa, dalla fonte comunitaria e dal diritto internazionale.

È evidente che in tema di fonti nazionali vi è stata l'attribuzione agli enti locali di potestà regolamentare in ordine alla disciplina dello svolgimento delle funzioni loro attribuite – la potestà statuaria – e si sono designati e accertati i limiti della competenza legislativa dello Stato.

Il concetto del giusto procedimento, sempre in ossequio alla nuova formulazione dell'articolo 117, è stato meglio articolato e si sono regolati la riserva al legislatore, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa, ricomprendendo nella disciplina l'attività amministrativa funzionale alla tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Si è proceduto – abbiamo detto – rimodellando la tematica delle nullità soprattutto in ossequio alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Il tema della trasparenza dell'azione amministrativa non è nemmeno estraneo alla tematica dell'uso degli strumenti di diritto privato per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni. Si è introdotto – e non è poco – l'uso della telematica nei rapporti interni, favorendo così la certezza e l'accostamento dei cittadini nei confronti dei provvedimenti amministrativi.

Credo, in sostanza, che si sia fatta una buona legge, una legge che rimodella, semplifica e rende più certa la procedura amministrativa. Per questi motivi, il Gruppo della Margherita voterà a favore. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

STIFFONI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, il provvedimento in esame trova un suo antecedente nella proposta di legge Cerulli Irelli, n. 6844, approvata dalla Camera nella scorsa legislatura, ma decaduta per la fine della medesima.

Quella proposta disciplinava gli istituti fondamentali dell'attività amministrativa, delineando una sorta di codificazione di principi generali, a salvaguardia e rafforzamento del principio di legalità dell'azione amministrativa, principi da lungo tempo affermati da dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia incidere sulla disciplina del procedimento amministrativo e sulle leggi particolari di settore.

Il provvedimento in esame si qualifica per una portata ancora più ampia, incidendo sulla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il progetto esaminato nella scorsa legislatura considerava, perlopiù, le principali vicende dell'atto amministrativo, tra le quali la sua sospensione, revoca, conversione, nullità e annullabilità. Gli ultimi due istituti, in particolare, rappresentavano la maggiore innovazione, poiché si riportava alla categoria degli atti viziati da incompetenza sotto la previsione dell'annullabilità, e non più della nullità del provvedimento.

La Lega Nord, così come espresse parere favorevole all'analogo progetto di legge nella scorsa legislatura, ribadisce il proprio consenso sul provvedimento in discussione, sia perché esso codifica una serie di principi già affermati in via giurisdizionale nel nostro ordinamento, con un auspicabile effetto di deflazione del contenzioso amministrativo, sia perché esso si pone in linea con principi come quelli della sussidiarietà e dell'efficienza dell'azione amministrativa, che da sempre costituiscono contenuti qualificanti della propria battaglia politica. (*Applausi dal Gruppo LP*).

MAGNALBÒ (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, Alleanza Nazionale, che anche tramite il senatore e sottosegretario Saporito ha partecipato attivamente alla formazione di questo provvedimento, ringrazia il relatore per l'opera svolta.

Noi riteniamo che questo provvedimento costituisca un rilevante passo avanti verso la modernizzazione del sistema della pubblica amministrazione, in quanto esso, in primo luogo, consente in maniera incisiva alla pubblica amministrazione di operare secondo il diritto privato mediante appositi moduli negoziali, in applicazione del principio della stabilità degli obblighi contrattuali assunti, che è un principio molto importante.

Inoltre, esso incentiva l'uso della telematica nella pubblica amministrazione; rafforza il principio della trasparenza dell'azione amministrativa; temporalizza l'attività amministrativa, e cioè pone dei limiti temporali all'attività della pubblica amministrazione, in modo che possa farsi ricorso al TAR contro il silenzio-assenso senza il sistema delle diffide. Rinnova poi, questo provvedimento, la disciplina della conferenza dei servizi, anche alla luce della intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione.

Per quanto riguarda le prossime modifiche del Titolo V, contenute nel provvedimento che sarà presto all'attenzione del Consiglio dei ministri, esse non sembrano destinate ad incidere, né direttamente, né indirettamente, su questa normativa.

Per tutti questi motivi, il sottoscritto, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, quale responsabile dell'ufficio pubblica amministrazione di AN, dichiara con convinzione di votare a favore di questo provvedimento.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, io credo che il disegno di legge che stiamo per votare sia estremamente importante per la vita delle istituzioni e di ogni singolo cittadino, dalle famiglie alle imprese, dal mondo associativo agli enti locali, alle Regioni e così via.

Questo provvedimento si pone nel solco – come è stato ben detto e affermato sia nella relazione sia nella replica dal relatore e negli interventi del Governo – di una scelta della nostra Repubblica, del nostro sistema legislativo che mette al centro dell'azione pubblica il cittadino.

Già la legge n. 241 del 1990, della quale il disegno di legge al nostro esame costituisce una novella, aveva finalmente legiferato sul tema dei procedimenti amministrativi, inserendo una serie di istituti proprio diretti a spostare il baricentro dell'azione pubblica dalla pubblica amministrazione al cittadino.

Questo non significa – tantomeno in questo provvedimento – che la pubblica amministrazione non agisca per realizzare i pubblici interessi, che non vi siano regole estremamente stringenti sulla formazione della volontà della pubblica amministrazione e sulla individuazione degli interessi che deve tutelare. Significa invece che la pubblica amministrazione deve porsi il più possibile su un piano di parità, di rispetto del cittadino che spesso, di fronte alle burocrazie dell'amministrazione, si trova assolutamente indifeso ed esposto anche a patenti violazioni, piccole o grandi, dei propri diritti e dei propri interessi legittimi.

Questo provvedimento ha il pregio, all'articolo 1, di privilegiare, come strumento giuridico di formazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, lo strumento privatistico. Ripeto, questo non significa (e vorrei che i colleghi che si oppongono al provvedimento lo capissero e se ne rendessero conto) privatizzare la pubblica amministrazione, ma usare strumenti del diritto civile per realizzare i rapporti che si instaurano tra pubblica amministrazione e singolo cittadino.

Ciò ha un significato rilevante, anzi fondamentale, perché mette sullo stesso piano, nel momento in cui si conclude l'accordo tra potere pubblico e cittadino, i due soggetti e quindi garantisce al cittadino una forza, una presenza e un mezzo di tutela dei propri interessi indubbiamente più rilevanti e più significativi di quanto sia avvenuto fino ad oggi.

È quindi un passaggio rivoluzionario, ed è significativo ed importante che su questo passaggio vi sia la convergenza dell'intero centro-destra e della parte preponderantemente maggioritaria del centro-sinistra. È una visione nuova del rapporto pubblico-privato tradottasi in un processo iniziato, come dicevo, nel 1990, proseguita dai Governi successivi, anche nell'ultima legislatura, allorché è stato ministro l'attuale relatore, senatore Bassanini, e che oggi si conclude, almeno per questa parte, proprio istituendo un rapporto paritario tra pubblico e privato.

Ma il provvedimento non si ferma qui. Esso contiene altre norme estremamente significative, cui farò soltanto alcuni accenni per confermare, se ve ne fosse bisogno, non solo il voto favorevole di Forza Italia, ma anche l'adesione convinta del mio Gruppo al presente testo.

Con riguardo alle norme sulla conferenza dei servizi, quest'ultima non è uno strumento che serve ad eludere o a vanificare l'interesse pubblico, ma è uno strumento per esaltare l'interesse del cittadino, di tutti noi, di fronte all'inerzia, all'incapacità, agli attendismi, alla pigrizia della pubblica amministrazione.

Questo disegno di legge introduce modifiche che naturalmente non sono piaciute ai Gruppi parlamentari che privilegiano l'accentramento, lo statalismo, la confusione e la mancanza di chiarezza delle norme perché la confusione, la mancanza di chiarezza, il centralismo, lo statalismo agevolano il fermo di qualsiasi possibilità di azione della pubblica amministrazione, con un venire meno della tutela degli interessi dei privati.

Vi è poi un altro aspetto che non va trascurato, concernente le norme che codificano – finalmente – nel nostro ordinamento i vizi degli atti amministrativi.

Tali norme non sono rivoluzionarie sul piano dei contenuti perché si limitano a fotografare, a riprodurre letteralmente la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, che è ormai più che decennale. Esse però individuano una particolare attenzione del legislatore perché in questo settore la codificazione delle norme significa trasparenza e chiarezza e assicura quella certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini fondamentali del nostro Stato liberal-democratico e di ogni Stato di diritto.

In conclusione, questa proposta legislativa per la tradizione italiana è nella forma rivoluzionaria, ma nella sostanza riprende ciò che già *per tabulas* è scritto nella giurisprudenza amministrativa del nostro Paese.

Per queste ragioni, il voto di Forza Italia sarà favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione del disegno di legge:

(2145) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2145, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Delogu, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con il decreto-legge in esame tornano all'attenzione del Senato le disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, delle quali il Parlamento si era già occupato quando convertì nella legge 19 ottobre 2001, n. 377, il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336.

Il provvedimento oggi all'esame del Senato si può ritenere distinto in due parti. (*Brusìo in Aula*). Signor Presidente, è quasi impossibile continuare.

PRESIDENTE. Il brusìo, senatore Delogu, viene dai banchi della maggioranza, li rimproveri anche lei. Prego i colleghi di consentire al senatore Delogu di svolgere la sua relazione.

DELOGU, *relatore*. Dicevo che il provvedimento al nostro esame, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, può essere distinto in due parti: la prima, contiene norme penali e repressive; la seconda, introdotta dagli emendamenti approvati dalla Camera, contiene norme che tendono a rendere gli stadi e le manifestazioni sportive che vi si svolgono più sicuri e tranquilli.

L'aspetto più significativo della prima parte è contenuto nel comma 1-ter dell'articolo 1, in forza del quale è previsto che «...quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto».

Il punto maggiormente discusso, sia alla Camera, sia qui in Commissione riguarda l'introduzione di un'ipotesi di flagranza prolungata, che dura per le trentasei ore successive al fatto quando del fatto stesso vi

sia una documentazione videofotografica o in presenza di altri elementi oggettivi.

Si è discusso a lungo per stabilire se questa norma possa essere considerata rispettosa della nostra Costituzione. Ebbene, il nostro ordinamento già prevede disposizioni in base alle quali è consentito l'arresto – sia pure dopo flagranza – da parte delle forze dell'ordine quando sia trascorso un tempo che può essere anche lungo.

La più importante è quella contenuta nell'articolo 385 del codice penale, relativo all'evasione (sia evasione dal carcere che allontanamento in caso di stato d'arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato), per cui chi evade può essere arrestato in qualunque momento, anche prescindendo dal limite temporale delle trentasei ore.

Vi è, inoltre, la legge n. 1423 del lontano 1956, che prevede l'arresto quando siano violati gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. E ancora: è stata introdotta, con la legge n. 205 del 1993, una norma che prevede l'arresto in qualunque momento di chi sia venuto meno alle prescrizioni relative alle misure di prevenzione. Vi sono, poi, altre norme in tal senso.

Si tratta di norme che consentono alle forze dell'ordine di arrestare anche successivamente colui che abbia commesso un certo reato, norme accettate nel nostro ordinamento che non hanno mai dato luogo ad impugnazioni per motivi di costituzionalità.

Quindi, questa fattispecie non può essere adesso invocata *a contrariis* per dire che siamo di fronte ad una norma incostituzionale. Infatti, la Cassazione ha sempre ritenuto applicabili queste norme, affermando che si è al cospetto della possibilità di arresto anche fuori dei casi di flagranza. Quindi, non è vero che l'arresto al di fuori dei casi di flagranza deve essere ritenuto incostituzionale, perché – come ripeto – già esistono norme che lo consentono e tutta una serie di sentenze della Corte di cassazione che hanno affermato la possibilità dell'arresto fuori dei casi di flagranza in quelle norme specificamente indicate.

D'altro canto, come molti colleghi sanno perfettamente, la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 187 del 2001, dichiara la «manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 280 e 391, comma 5, del codice di procedura penale nella parte in cui, per i reati di cui all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, non consentono l'applicazione di misure cautelari coercitive fuori dei casi di arresto in flagranza di reato. Spetta, infatti, esclusivamente alla discrezionalità del legislatore determinare, nel rispetto del principio della riserva di legge stabilito dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, i casi in cui il giudice può disporre restrizioni alla libertà personale».

Quindi, anche la Corte costituzionale ha ritenuto che il legislatore abbia ampia facoltà, nell'ambito dei principi dettati dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione di consentire un arresto che si possa ritenere al di fuori delle ipotesi di flagranza che noi già conosciamo (flagranza e quasi flagranza).

La Camera dei deputati, con l'articolo 1-*bis*, ha ritenuto di prevedere che le norme relative all'ipotesi di flagranza prolungata hanno efficacia fino al 30 giugno 2005. Si vuole infatti vedere quali effetti queste norme abbiano causato e causeranno in futuro per poter poi le Camere decidere cosa fare in relazione ad esse.

Un'altra norma, introdotta dall'articolo 1-*ter* a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, consente al prefetto di differire ad altra data o vietare manifestazioni sportive per urgenti e gravi necessità pubbliche oppure in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa per periodi di durata non superiore ai trenta giorni.

Vi è poi una serie di disposizioni, introdotte dall'articolo 1-*quater*, volte a far sì che gli stadi siano sempre più sicuri: si impone che i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 10.000 unità debbano essere numerati in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio; che l'ingresso agli impianti deve avvenire attraverso varchi dotati di *metal detector* e che gli impianti stessi siano dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico, anche al fine della documentazione di fatti che possano dare luogo ad un arresto differito; gli impianti devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano ai sostenitori delle due squadre di venire in contatto fra loro. Si tratta di una serie di norme poste a carico delle società utilizzatrici degli impianti; infatti, come sapete, gli stadi sono, nella grande maggioranza dei casi, di proprietà dei comuni e non delle società che li impiegano per le loro manifestazioni.

Vengono inoltre indicati nella data del 1° agosto 2004 i termini entro i quali questi accorgimenti di maggiore sicurezza dovranno essere posti in essere.

La violazione di tutte queste norme prevede una sanzione amministrativa la cui entità è meglio precisata nell'articolo 1-*quinquies*.

Questi sono quindi i contenuti del provvedimento all'esame del Senato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Signori colleghi, l'importanza della questione non merita sottolineature perché è sempre di massima importanza quando si interviene nella materia più sacra per tutti i cittadini: quella della libertà personale.

Tale materia, come è evidente, rappresenta il cuore di qualsiasi Costituzione democratica e, dunque, la verifica se una norma legislativa lo intacchi è della massima importanza.

Certamente tutti noi sappiamo qual è la mirabile disciplina costruita dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, laddove è previsto che la restrizione della libertà possa sussistere esclusivamente in forza di atto motivato dell'autorità giudiziaria ed eccezionalmente, in occasioni straordinarie di necessità e di urgenza, in forza di un provvedimento temporaneo dell'autorità di pubblica sicurezza.

Questa è la disciplina e se essa, nel fissare tale eccezione, ha messo l'accento sull'urgenza, allora, ponendo la questione sul piano concreto, dobbiamo verificare se questa urgenza sussiste ancora nell'arresto in differita – se vogliamo utilizzare un termine mediatico in una società mediatica – a distanza massima di trentasei ore dall'accadimento del fatto.

Devo dire con estrema franchezza che a me sembra impossibile sostenere che al termine delle trentasei ore esista ancora quella ragione di urgenza che solo esclusivamente dà via libera all'eccezione voluta dalla nostra Carta costituzionale.

Per rispondere alle obiezioni con le quali si tenta di sostenere tale urgenza in differita di trentasei ore, affronto subito l'argomento sviluppato dal relatore nel suo intervento, ovverosia che esisterebbero già altre diverse eccezioni che consentono l'arresto fuori dal caso di flagranza.

Il relatore ha citato i due esempi più noti di questa possibilità, cioè l'ipotesi dell'arresto dell'evaso e quella dell'arresto di colui che viola le norme in materia di prevenzione. Ma attenzione: non tutte le norme di prevenzione, bensì esclusivamente la disposizione che fissa il domicilio in un determinato luogo, cosicché, se si abbandona il luogo dell'imposto domicilio, colui che viola la norma di restrizione può essere arrestato in luogo diverso.

Perché tutto questo, dal momento che non stiamo parlando in termini viscerali e demagogici, ma dobbiamo affrontare in termini assolutamente tecnici un problema che riguarda la libertà personale? Ripeto: perché tutto questo?

Tutto questo perché si tratta di violazioni, di reati aventi certamente carattere di istantaneità ma, altrettanto certamente, anche effetti permanenti. L'evaso quando viene arrestato continua ad essere un evaso; il prevenuto quando abbandona il domicilio e viene arrestato in altro luogo è persona che ha commesso un reato istantaneo ma con effetti permanenti, cosicché si interrompe una permanenza di effetti che non c'è nell'arresto del tifoso che ha commesso violenza allo stadio e comunque si è poi riparato non vorrei dire all'interno della sua famiglia, ma meglio dovrei dire all'interno della sua tana, visto che è persona che non merita certamente che il suo nucleo familiare sia qualificato come famiglia, ma piuttosto come tana.

Se questa è la prima obiezione, che non vale per le ragioni che ho detto, neppure può accamparsi la motivazione che siamo di fronte a fatti di straordinaria gravità. Vorrei farvi questo esempio: se, in ipotesi, s'inter-

viene in una situazione di avvelenamento di cibi al supermercato, che ha dato luogo al reato gravissimo, per definizione, di strage, e l'autore è stato ripreso dalla telecamera del supermercato, poiché il provvedimento è limitato al caso della violenza negli stadi, non possiamo agire in una flagranza ritardata per il reato di strage. Ci troviamo quindi, manifestamente, di fronte ad una disparità di trattamento e certamente la gravità dei fatti non può essere la stella polare che ci orienta in materia di libertà personale.

Neppure si può dire, come ha fatto il Governo in Commissione, che siamo di fronte ad una violazione limitata, perché il termine di efficacia della legge, come possibilità di arresto fuori dalla flagranza, è fissato al 30 giugno 2005. Non solo si può dire che si tratta di una violazione a termine, ma siamo anche di fronte ad una violazione che non sarà applicata al di fuori dei casi di violenza sportiva.

Colleghi, voi sapete che in materia di libertà ciò che soprattutto preoccupa è la diffusione a macchia d'olio – o meglio, a macchia di fuoco – di eccezioni che, partendo da una certa disciplina in un certo settore, vanno verso ambiti molto più delicati, quali possono essere i moti di piazza, ovvero le manifestazioni pubbliche, per consentire un'eccezione nell'eccezione e così permettere anche un'interpretazione estensiva, di estrema pericolosità per le garanzie dei diritti civili e in particolare dei diritti politici di manifestazione del pensiero.

Il Governo ha assicurato che questo non avverrà e noi siamo lieti di questa affermazione, che confidiamo sarà ripetuta negli interventi dei suoi rappresentanti. Ma questo non ci acquieta, perché in materia di libertà nessuna parola può acquietare, ma deve essere esclusivamente la legge – e soprattutto il rispetto della legge superiore, la nostra Costituzione – ad acquietarci.

Per queste ragioni, colleghi, poiché non stiamo rispondendo in modo demagogico a fatti certamente gravi, stupidi, incivili e bestiali, che però non ci consentono, nella loro gravità e bestialità, di andare contro quella legge superiore che è la nostra Costituzione, vi chiedo di accogliere la pregiudiziale di costituzionalità da me sollevata per contrasto del decreto-legge in esame con quella norma superiore, sacra e – sono convinto – cara al cuore, all'intelligenza e alla coscienza non solo di tutti i senatori, ma di tutti i cittadini del nostro Stato. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e Misto-RC*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per avanzare un'analoga pregiudiziale di costituzionalità con riferimento all'articolo 1-ter del decreto-legge in esame, relativamente alla estensione della cosiddetta flagranza differita.

La nostra Costituzione, all'articolo 13, disegna in maniera inequivocabile un solo schema per la privazione della libertà personale: nessun cittadino può essere privato della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Questo principio fondamentale della nostra Costituzione sopporta una sola eccezione; un'eccezione logica, ragionevole: quando un agente di pubblica sicurezza – il nostro codice assegna tale facoltà anche ai poliziotti privati – vede che si sta commettendo un reato non può non intervenire; nell'immediatezza della commissione del reato, l'organo di polizia interviene, dunque, per farne cessare la consumazione. È questo il concetto di flagranza, che configura l'unica eccezione prevista ad una limitazione della libertà personale priva di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; altre eccezioni non sono possibili.

Il concetto di quasi flagranza non ha niente a che vedere con questo tema. Chi, nella stessa immediatezza del fatto, sta per sottrarsi all'attività di chi vuole fermarlo, ricade evidentemente in una situazione di flagranza. Non è corretto affermare che con il disegno di legge in esame si differisce il principio della flagranza di trentasei ore, perché in realtà si sgretola tale principio.

Non è indicativo il fatto che si tratti di trentasei ore: potrebbe trattarsi di tre ore o di trecentosessanta, ma la durata del differimento nulla cambia rispetto a quel principio. Di fatto, si introduce nel nostro sistema il concetto in base al quale la polizia può arrestare autonomamente, senza atto dell'autorità giudiziaria, un privato cittadino anche se non sta commettendo un reato.

Né si può sostenere, come ha ampiamente dimostrato il senatore Zancan, che nel nostro ordinamento vi sono ipotesi in cui tale istituto è già operante. Le ipotesi cui è stato fatto riferimento riguardano tutte reati permanenti, cioè reati in corso. È evidente, ad esempio, che il reato di evasione non si consuma nel momento in cui il soggetto esce dallo stato di detenzione; la condotta anti-giuridica permane durante tutto il tempo della sottrazione. In quelle fattispecie la polizia interviene in flagrante per interrompere un reato perché il reato è *in itinere*.

Né si può affermare, come è stato sottolineato da alcuni, che anche la finalità dell'ordine pubblico è un bene di valenza costituzionale. Proprio per le argomentazioni svolte in tema di tassatività dell'articolo 13, è evidente che non ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo contemperare aspetti diversi tutelati dalla Carta costituzionale.

La Costituzione ci dice che la flagranza c'è o non c'è; non possiamo creare una *fictio iuris* per affermare che lo stato di flagranza c'è anche quando in realtà non c'è.

Tale è la questione. Credo che non possiamo permetterci, in una materia così delicata come quella della libertà personale, di infrangere il dettato costituzionale.

Dico con tutta umiltà che penso siamo arrivati a questa situazione perché non si è lavorato su altro; credo che se, come noi proporremo in sede di esame degli emendamenti, si fosse lavorato sul fermo dell'indi-

ziato di reità, di cui agli articoli 384 e 385 del codice di procedura penale, avremmo raggiunto l'equilibrio di poter sottrarre fisicamente alla libertà il soggetto che compiva un atto di violenza, ma con il controllo, anche se nelle ore successive, dell'autorità giudiziaria. L'abbiamo fatto per quanto riguarda l'arresto, che è un provvedimento di polizia: siamo al di fuori dell'articolo 13 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC*).

PRESIDENTE. Come è noto, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del Regolamento, sulla questione pregiudiziale può intervenire un senatore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, è stata qui proposta una questione pregiudiziale di costituzionalità della norma che ci viene odiernamente rassegnata all'esame.

Vorrei premettere che non è un caso che siamo qui a discutere un nuovo decreto-legge che riguarda un altro decreto-legge recentemente (non più di qualche mese fa) esaminato e approvato dall'Aula, nel quale, fra l'altro, la questione specifica oggetto dell'odierna questione di costituzionalità era stata valutata e, dopo un approfondito dibattito, tanto seriamente considerata che quel testo originario, che sostanzialmente ipotizzava qualcosa di simile all'odierno, era stato poi modificato, cosicché non vi fosse la necessità di questo preoccupante istituto giuridico qui proposto.

Aggiungo che, trattandosi di decreto-legge, il quadro complessivo della costituzionalità del provvedimento è ulteriormente ferito proprio dal fatto che ci troviamo in presenza della dichiarata ammissione che il tipo di strumentazione tecnico-giuridica che ci viene fornita non è né adeguata, né sufficiente, né qualificata a combattere un fenomeno che invece ci interessa sotto il profilo sociale, cioè la violenza in occasione di competizioni sportive.

Il Governo già su questa stessa linea aveva prospettato, sia pure con un passo indietro, misure dello stesso tipo; adesso propone un incrudimento delle stesse. Possiamo prognosticamente già adesso dire che tali misure, fra l'altro, non avranno alcuna dirimente efficacia rispetto al problema, perché il punto – va detto proprio come parametro di un giudizio di costituzionalità complessivo – è che questa non è una misura idonea e il problema va risolto attraverso un coinvolgimento organico e una responsabilizzazione delle società sportive, che non sono, nel caso di cui ci stiamo occupando, associazioni senza fini di lucro, non sono società di promozione, non fanno fare pratica sportiva ai giovani, ma sono società professionali, economiche, che perseguono fini di lucro e che, quando organizzano una manifestazione sportiva, ma fosse anche un intrattenimento,

devono essere – a mio parere – esse stesse in condizione di offrire uno spettacolo sicuro, tranquillo, scevro di ogni pericolo e di ogni violenza.

Esistono, purché si abbiano i mezzi per farlo, strumenti di prevenzione, di contenimento, di controllo e di misura, perché tra l'altro si tratta di manifestazioni chiuse, per le quali teoricamente si paga un biglietto, alle quali si accede e si può essere ampiamente controllati fino al millesimo di quello che si indossa e di quello che si porta, di come ci si comporta in queste occasioni.

Questa, fra l'altro, è una doverosa premessa intellettuale rispetto al problema specifico di cui ci stiamo occupando e sul quale esprimiamo il nostro parere, cioè che con l'articolo 1-ter si introduce nel testo della legge n. 401 del 1989 – è già stato detto dai colleghi senatori Zancan e Battisti, perciò non mi dilungo – una sorta di concetto di quasi flagranza – lo definirei di *post* flagranza – per il quale non la magistratura, ma l'autorità di polizia può ugualmente procedere entro determinati termini alla coercizione fisica dell'interessato.

Perché deduciamo che si tratta di sospetto forte di incostituzionalità, e quindi tale che, nel sospetto e nel dubbio, la norma non debba essere licenziata da questa Assemblea? Intanto, le libertà personali sono tutte normalmente protette non soltanto – come è stato detto prima anche dal relatore – da una generica riserva di legge; tendenzialmente, la questione delle libertà personali nel nostro ordinamento viene affidata alla magistratura.

Ricordo al relatore e alle parti politiche della maggioranza che si discute più da parte della maggioranza che dell'opposizione se le misure di coercizione della libertà personale debbano o meno essere decise da giudici collegiali, e non dal giudice monocratico, come accade in questo momento nel nostro Paese.

Da questo scrupolo, forse eccessivo, di garantismo – che, come la carità, non dovrebbe mai essere peloso, ma dovrebbe essere uguale per tutti – passiamo invece ad una misura che viene proposta senza alcun filtro o vaglio da parte dell'autorità giudiziaria e come misura di polizia.

Si tratta – ne siamo consapevoli – di un'ipotesi di lavoro possibile, di uno strumento di assoluta eccezionalità, tanto è vero che gli esempi qui prospettati confermano l'assoluta eccezionalità di misure diverse dal cosiddetto tradizionale tecnico arresto in flagranza. Non a caso si parla, ad esempio, di evasione; qui siamo però in presenza di un reato i cui effetti continuano: si parla della violazione delle norme della legge n. 1423 del 1956, ma, guarda caso, quello è il testo sulle norme di prevenzione in materia di mafia e criminalità organizzata.

Ci troviamo in presenza di un disegno che soffre alcune circoscritte, modeste eccezioni per ragioni o di carattere sociale o di politica criminale, che nulla hanno a che vedere con il fenomeno del teppismo negli stadi, per il quale – come ho già detto – lo stesso Sottosegretario ha sostenuto che si tratta tendenzialmente di un fenomeno di criminalità comune, mascherato da criminalità sportiva, e che quindi può essere combattuto con gli stessi strumenti. Ma soprattutto si tratta di un fenomeno sociale che

non può soffrire deroghe ed eccezioni così forti come quella di una lesione all'impianto generale della nostra Costituzione in tema di libertà.

Aggiungo, ad ulteriore rafforzamento di questo concetto, due considerazioni. In primo luogo, la consapevolezza che si tratta di una misura claudicante è talmente forte che viene proposta come misura a termine; si dice, come misura sperimentale. Ma quando mai e in quale misura sono state introdotte modifiche al codice di procedura penale a scadenza per vedere come vanno? Io credo che, anzi, anche questo sia un elemento di preoccupazione: se si tratta di una misura del tutto regolare, va introdotta a regime nel nostro ordinamento.

In secondo luogo, la fattispecie è tuttora confusa e – spiace dirlo – lo è ancora di più rispetto al provvedimento originario nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera. Infatti, oltre alla documentazione cosiddetta videofotografica, che potrebbe avere una sua qualche oggettività, si parla di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto. Cioè, sostanzialmente, si aggiunge (o non si capisce se si disgiunge rispetto alla cosiddetta prova fotografica o televisiva che, fra l'altro, può non essere una prova regina perché potrebbe essere stata assunta con un teleobiettivo da centinaia di metri di distanza, ma non entro nel merito) un ulteriore elemento valutativo che, nonostante l'uso di parole tassative, come «inequivoco» e «oggettivo» non ha nulla né dell'inequivoco, né dell'oggettivo, perché attiene a categorie che sono soggettive e che non sono, secondo la nostra tradizione, affidate al giudice – che comunque per legge nel nostro impianto costituzionale decide delle questioni di libertà – ma alla valutazione dell'agente di polizia.

Quindi, ribadisco che la nostra contrarietà a questa norma non è affatto una contrarietà a severe misure di repressione in tutti i campi e in tutti i modi del fenomeno della violenza sportiva. Riteniamo che questa norma sia da un lato sproporzionata e dall'altro inefficace a contenere il fenomeno, avendo già la riprova e la dimostrazione che questo solco e questa linea non hanno avuto nessun risultato effettivo.

Noi temiamo, anzi, che a questo decreto ne succederanno altri. Ribadiamo che il principio generale secondo cui non occorre altro che la flagranza per poter procedere da parte dell'autorità di polizia non merita una lesione così significativa come in questa circoscritta occasione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Verdi-U*).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, cari colleghi, credo che sia effettivamente il caso di spendere poche parole, ma molto ben centrate, sul contenuto della questione pregiudiziale che è stata sollevata, perché si tratta – come forse in pochi casi si è verificato in precedenza – di una questione pregiudiziale di costituzionalità veramente e largamente infondata.

In primo luogo, tanto per andare al cuore del problema di costituzionalità, lasciando da parte le considerazioni di taglio molto generico che pure sono state addotte dai colleghi che sono intervenuti a sostegno, credo sia opportuno evidenziare con grande chiarezza che, nell'affrontare questa materia proprio sotto un profilo costituzionale è bene comprendere con nettezza quale sia l'inquadramento sistematico dell'istituto di cui andiamo a trattare.

Non vi è dubbio che nel caso che ci occupa siamo in presenza, in tema di flagranza, di quello che noi chiamiamo *tertium genus*. Non è certamente un caso di flagranza in senso proprio, e non si vuole certamente introdurre un caso di quasi flagranza in senso proprio: ci accingiamo ad introdurre un'ipotesi di arresto fuori flagranza, secondo quello che peraltro è l'assetto esistente del nostro ordinamento in materia di libertà personale.

L'approccio sistematico a questa materia è importantissimo, fondamentale; solo se partiamo da questa base, cioè da questo tipo di inquadramento dell'istituto di cui ci avviamo a discutere in relazione a questo decreto-legge, ci possiamo rendere conto effettivamente della sua piena e assoluta costituzionalità. Da un lato, ce ne possiamo rendere conto se consideriamo che questo istituto già esiste nel nostro ordinamento, non lo introduciamo oggi (alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno già richiamato questo argomento, ma tentando di ribaltarlo); è una figura pienamente sistemica dal punto di vista della procedura penale e delle norme che regolano le limitazioni e privazioni della libertà personale.

Numerosi sono i casi – dicevo – già esistenti nel nostro ordinamento di arresti fuori flagranza e non post-flagranza, come pure voleva suggerire il collega Cavallaro. È appena il caso di far riferimento – come ha fatto prima il senatore Zancan – all'arresto nell'ipotesi di evasione o all'arresto, per esempio, previsto dall'articolo 7 della legge n. 203 del 1991. Esso, prevedendo l'aggravante specifica per i delitti di criminalità organizzata, fa riferimento proprio a una serie notevole di reati, molti dei quali non permanenti (come pure suggestivamente voleva indicare il collega Zancan), in quanto il concetto di arresto fuori flagranza non può e non deve (perché sarebbe uno scorretto modo di valutare il problema) essere legato esclusivamente ai casi di reati permanenti o istantanei con effetti permanenti, e prevede che in ogni caso, per questi reati di cui all'articolo 7 della citata legge n. 203, si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Vorrei richiamare anche l'articolo 9 della legge n. 1423 del 1956 in materia di misure di prevenzione, che pure prevede l'arresto fuori flagranza per i casi in cui il soggetto sottoposto a misura di prevenzione e con obbligo o divieto di soggiorno venga colto, a seconda dei casi, o fuori del comune in cui è obbligato a stare o dentro il comune in cui è vietato egli si presenti. E, a confutazione della suggestiva tesi del collega Zancan circa il collegamento fuori flagranza del reato permanente (mai come in questo caso pienamente ritenuto più volte costituzionalmente legittimo), l'arresto è per reato istantaneo, quindi niente a che vedere con il reato permanente.

Quindi, l'invocata connessione, per poi invocare e sostenere il difetto di legittimità costituzionale, è assolutamente falsa, assolutamente suggestiva, assolutamente infondata.

Veniamo ora al merito diretto di tale questione. L'istituto di cui si tratta è pienamente legittimo costituzionalmente, sia ai sensi dell'articolo 13, sia ai sensi del principio di uguaglianza dettato dalla Costituzione.

L'articolo 13 infatti afferma con ogni chiarezza e con ogni evidenza che se è vero come è vero (ed è giustissimo e non sto qui a discuterlo), che la libertà personale è inviolabile, la stessa può essere limitata e compressa nei casi individuati dal legislatore. E, guarda caso, colleghi dell'opposizione, il legislatore siamo noi, parafrasando una citazione di alcuni secoli fa; la legge viene fatta in queste Aule, in quest'Aula in particolare.

Quindi, siamo noi, *ex* articolo 13 della Costituzione vigente, i titolari del potere di limitare con lo strumento legislativo il diritto di libertà individuale. Ed è questo che andiamo a fare nella piena legittimità costituzionale. Non rinunciamo alle nostre prerogative, o se preferite ai nostri diritti-doveri; siamo qui per questo, per affrontare e valutare casi di questo tipo. Quindi siamo – ripeto – nella piena legittimità costituzionale.

Così come l'arresto rientra tra i casi nei quali, sempre *ex* articolo 13 della Costituzione, si può procedere da parte di soggetto diverso dall'autorità giudiziaria (sempre nei casi individuati dalla legge) alla privazione della libertà personale nei confronti di un determinato cittadino. Ancora una volta piena legittimità costituzionale. Anche nel caso dell'arresto fuori flagranza, in relazione al decreto-legge di cui ci accingiamo a discutere, tale arresto viene poi sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Anche in questo caso quindi piena rispondenza al dettato dell'articolo 13.

Venendo poi all'altrettanto suggestivo ragionamento – non so, non ero presente, se il collega Zancan lo abbia ripetuto in Aula, ma lo ha fatto in Commissione – secondo il quale ove mai approvassimo, e certamente accadrà, questo decreto-legge avremmo casi di arresto fuori flagranza per il delitto in questione, e non magari per il delitto di strage, invocandosi da parte del collega Zancan la violazione del principio di uguaglianza, vorrei far notare a lui e a tutti i colleghi che mi ascoltano che il principio di uguaglianza vuole soltanto (usciamo dagli equivoci e dalle suggestioni) che situazioni eguali siano trattate in maniera eguale dalla legge. Non vuole né che vi sia un principio di proporzionalità fra i trattamenti che situazioni eguali hanno, perché i trattamenti devono essere eguali, né che vi sia un principio di proporzionalità fra i trattamenti legittimamente diseguali che situazioni diseguali possono, costituzionalmente in maniera legittima, avere riservati dal legislatore. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni.*)

ZICCONI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, la pregiudiziale di costituzionalità avanzata è a mio avviso palesemente infondata. L'articolo 13 della Costituzione pone certamente in termini chiari il principio per il quale la libertà personale non può essere compressa se non attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nella prosecuzione del testo dell'articolo 13 si prevedono poi una serie di casi e di situazioni in cui è possibile, in via eccezionale (primo principio di tutela), procedere all'arresto, al fermo e quindi, con una procedura accelerata dal punto di vista processuale, garantire che l'autorità giudiziaria venga messa nelle condizioni di procedere rapidamente ad una valutazione.

Cosa si sostiene per giustificare la pregiudiziale di costituzionalità? Si richiama un principio esistente nel nostro codice di procedura penale, non nella Costituzione, e qui sta l'equivoco di fondo. Si fanno coincidere i casi di necessità e di urgenza con l'ipotesi di flagranza e – lo vorrei ricordare – anche di quasi flagranza previsti dal codice di procedura penale: qui sta l'equivoco. I casi di necessità e di urgenza conoscono a loro volta un limite preciso che è la riserva di legge: quest'ultima è nell'inciso che essi siano «indicati tassativamente dalla legge».

Questo vuol dire che la valutazione della necessità e dell'urgenza è comunque sottratta a persone, ad organi diversi dall'autorità giurisdizionale. Quindi nessun'altra autorità può, nel caso concreto, individuare motivi di necessità e di urgenza che portino ad un provvedimento restrittivo della libertà personale. Questa è la costruzione dell'articolo 13 della Costituzione.

Semmai noi possiamo oggi affermare che, nel dettato dell'articolo 13 della Costituzione, rientra l'ipotesi, già prevista ancor prima dell'emanazione del codice di procedura penale attuale, di flagranza e di quasi flagranza perché dal punto di vista della dottrina e anche della tradizione costituzionale si sono riconosciute all'istituto della flagranza e della quasi flagranza le caratteristiche di necessità e di urgenza che rientrano in quell'articolo della Costituzione.

Quindi, non è stato costituzionalizzato il principio della flagranza: è tutto qui l'equivoco della pregiudiziale costituzionale. Peraltro, ripeto cose che sono state già dette in modo chiaro dalla 1ª Commissione, nel parere che è stato reso dal relatore, senatore Boschetto, che è chiarissimo su questo punto.

La pregiudiziale, dunque, si fonda su una pretesa costituzionalizzazione del principio della flagranza, ma questa è un'affermazione gratuita, non giustificata dal punto di vista giuridico. La verità è un'altra, e cioè che il legislatore costituzionale ha previsto una riserva di legge e ha indicato quali sono le caratteristiche che, secondo la Costituzione, deve prevedere il provvedimento di legge per procedere in casi eccezionali – questo è il vero principio di difesa della libertà – ad autorizzare questo tipo di provvedimenti.

Infatti, il senatore Cavallaro, che mi ha preceduto, ha giustamente – dal suo punto di vista – concluso dicendo che nel caso di specie egli non apprezza sufficientemente le ragioni di particolare urgenza o di particolare

necessità che giustificano il provvedimento. Ma è proprio in questo tipo di conclusione che sta la negazione della pregiudiziale di costituzionalità, perché è pacifico – come è stato ricordato dal relatore – che la Costituzione affida l'esistenza dei requisiti di necessità e di urgenza al legislatore ordinario.

Nell'affermare questo, mi riferisco anche a provvedimenti che sono stati recentemente approvati dal Parlamento. Ricordo per tutti l'omissione di soccorso. La questione fu posta con riferimento all'omissione di soccorso ed è stata superata perché si è ritenuto, in quella situazione, di individuare quelle speciali ragioni previste dalla Costituzione perché il legislatore – questa è la vera garanzia – preveda l'ipotesi dell'arresto in casi in cui non vi sono provvedimenti dell'autorità giurisdizionale.

Seconda questione: ragionevolezza e articolo 3 del provvedimento. Anche qui, la ragionevolezza è un principio la cui possibilità di essere rilevato dalla Corte costituzionale mi lascia abbastanza perplesso. Conosco però la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in qualche caso, si appella al principio di ragionevolezza in presenza di situazioni che sono molto più che non ragionevoli, sono assolutamente irragionevoli. Nel caso di specie, non è questa l'ipotesi; tanto non lo è che lo stesso tipo di provvedimento che oggi esaminiamo, cioè un decreto-legge, richiede quei requisiti di necessità e di urgenza nella immediatezza della legiferazione, previsti dalla stessa Costituzione.

Allora, se è vero – come è stato detto anche da coloro i quali hanno sostenuto la necessità di porre in termini dubitativi la costituzionalità del provvedimento – che noi oggi siamo tutti concordi nel ritenere che la situazione dell'ordine pubblico negli stadi, le gravi conseguenze, i fatti estremamente disdicevoli e pericolosi che avvengono in occasione di queste manifestazioni meritano un intervento legislativo, è già in questo la giustificazione della ragionevolezza di una previsione che, secondo e in conformità dell'articolo 13 della Costituzione, il legislatore si appresta a fare, nella sussistenza di tutte le condizioni che, come già è avvenuto per l'omissione di soccorso, legittimano questo intervento.

Un'ultima considerazione, implicita in ciò che ho detto, ma che voglio esplicitare ancora di più: si può spiegare l'equivoco in cui sono incorsi coloro i quali sostengono che la flagranza in qualche modo è costituzionalizzata.

Tale equivoco è infatti determinato dal fatto che le ragioni per cui non la flagranza, ma la quasi flagranza – questo è il punto importante – viene normalmente considerata costituzionalmente possibile dal punto di vista del provvedimento non giurisdizionale è strettamente legata all'evidenza della prova, cioè alla non discrezionalità per quello che riguarda l'individuazione di chi è colpevole o non lo è in tempi rapidi e con modalità che non sono quelle dell'indagine vera e propria e della valutazione necessaria dell'autorità giurisdizionale.

In conclusione, per tutte queste ragioni, ritengo che debba essere respinta la questione pregiudiziale di costituzionalità. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo i timori dei colleghi Cavallaro e Zancan e le perplessità che hanno espresso, questa specie di doppia preoccupazione per cui, da un lato, si prefigura una non costituzionalità tecnica riguardo ai presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge e, dall'altro, un dubbio di costituzionalità per quanto attiene la limitazione della libertà personale ottenuta con il metodo previsto da questo decreto-legge.

Ebbene, per il primo aspetto, attinente non solo al decreto-legge al nostro esame, ma ai decreti-legge in genere, mi rendo conto che ci troviamo come al solito in una zona cuscinetto, in quella specie di *no fly zone* tra costituzionalità e non costituzionalità che in questi anni abbiamo apprezzato molte volte in occasione della conversione di tali provvedimenti; è un limbo che penso durerà finché ci sarà la decretazione d'urgenza.

D'altra parte, ritengo, al di là delle questioni tecniche formulate dai colleghi Bobbio e Ziccone, che hanno valutato sia la giurisprudenza sia altri aspetti dal punto di vista tecnico, che dobbiamo dotarci in questo caso di un po' di buon senso, il quale deve farci dire che vi è un'effettiva urgenza, in questo momento, di colpire coloro che attentano alla sicurezza di altri cittadini e che sono molte volte – anzi, la maggior parte delle volte – estranei alle strutture delle società sportive.

D'altra parte, bisognerà provvedere – non in questo disegno di legge, ma comunque migliorando i principi già esposti in esso – affinché migliori il comportamento delle società e l'approccio del cittadino, e anche del tifoso, rispetto alle competizioni sportive, soprattutto calcistiche, normandolo in modo diverso e cercando di fare in modo di responsabilizzare, oggettivamente ed effettivamente, le società sportive.

Nella presente occasione direi che sono presenti entrambe le esigenze. Penso che la necessità di assicurare la sicurezza garantisca in qualche modo, anche se tecnicamente non fino in fondo, la costituzionalità del provvedimento, pur apprezzando le preoccupazioni espresse dai colleghi, che ne hanno spiegato le motivazioni. Abbiamo questo dovere; un dovere che ci dice che almeno l'aspetto dell'urgenza c'è. Con il disegno di legge di conversione al nostro esame si affronta il problema e si danno indicazioni, lasciando però la porta aperta agli aspetti dei rapporti tra società sportive e sportivi e tifosi in genere.

Per quanto riguarda il merito, anch'io avrei qualche dubbio, ma ne discuteremo in una fase successiva, quando saranno esaminati gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Turroni e la senatrice Pagano fanno notare la presenza di alcune luci accese tra i banchi della maggioranza non corrispondenti a senatori).

Prego gli assistenti parlamentari di estrarre le tessere che non corrispondono ad alcun senatore.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,36, è ripresa alle ore 11,57).

Sui servizi forniti al Senato dalla cooperativa «La Cascina»

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (*Misto-SDI*). Signor Presidente, ieri è stata sollevata nell'Aula del Senato una questione riguardante la notizia di alcuni arresti, connessi con una truffa nel settore delle mense, di dirigenti di una ditta che ha vinto la gara d'appalto per la *buvette* del Senato. (*Commenti dai banchi della maggioranza*). So che se n'è parlato ieri, ma oggi la notizia è su tutti i giornali e il fatto che già l'argomento sia stato sollevato non è sufficiente. È necessario che il Presidente del Senato dica all'Aula cosa sta succedendo e cosa intende fare il Senato al riguardo.

Quando è arrivato il nuovo gestore, sono comparsi nella *buvette* del Senato tavoli che sembravano trafugati da una stazione delle Ferrovie dello Stato di seconda classe; per i senatori che li vogliono vedere, sono ancora lì. Già questo fatto dava l'idea che avevamo fatto un salto di qualità non eccezionale; leggo inoltre dai giornali che i dirigenti arrestati e intercettati dalla polizia e dalla magistratura dichiarano che vi sono norme (che danno diritto ad accedere alla gara e a vincerla se si hanno i requisiti) che sono state trascurate, come il pagamento di contributi ed altri adempimenti.

Poiché sono un garantista, non do per scontate queste responsabilità. Mi chiedo però, nel caso in cui la Presidenza del Senato accerti che esse sono provate, se vi siano le condizioni per rescindere il contratto. Il Consiglio di Presidenza può dare a questa Assemblea la garanzia che non si corra alcun pericolo nell'usufruire del servizio della *buvette* e che si eviti soprattutto di esporre l'istituzione Senato alla vergogna di ospitare una cooperativa che non rispetta le leggi dello Stato? (*Applausi*).

CARELLA (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA (*Verdi-U*). Signor Presidente, colgo l'occasione per rendere partecipe l'Assemblea delle iniziative che ho assunto in qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale.

In qualità di senatore, ho scritto al collegio dei senatori Questori perché dalle notizie riportate dalla stampa emerge un aspetto inquietante: i requisiti sarebbero stati autocertificati dalla cooperativa. I senatori Questori faranno bene a verificare se in questo caso è stata seguita la strada dell'autocertificazione oppure ci si è basati su certificazioni reali.

Per quanto riguarda la nostra competenza, l'Ufficio di Presidenza della Commissione che ho l'onore di presiedere ha deliberato ieri sera l'apertura di una inchiesta su tutte le questioni attinenti la gestione di questa cooperativa, che riguardano la salute di operatori, di dipendenti di enti pubblici e soprattutto di migliaia di cittadini ricoverati negli ospedali italiani, ai quali la stessa cooperativa fornisce servizi. (*Applausi dai Gruppi DS-U e LP*).

PERUZZOTTI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, vorrei una decisa presa di posizione da parte di tutte le forze politiche presenti in quest'Aula. Qui non si tratta di una battaglia di questa o di quella forza politica: c'è del malfare che sarà probabilmente evidenziato anche nelle ulteriori indagini della magistratura; ci sono delinquenti che hanno dato da mangiare carne avariata ai bimbi delle scuole, ai ricoverati negli ospedali e anche ai nostri militari. È forse opportuno che la Presidenza del Senato, prima di Pasqua, si attivi per convocare una riunione del Consiglio di Presidenza! (*Applausi dai Gruppi DS-U, LP, FI, AN, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI*).

SERVELLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato le parole dei colleghi Del Turco e Peruzzotti. Nella mia responsabilità di senatore Questore, posso assicurare il Senato che la gara per la concessione del servizio di *buvette* dei senatori e dei dipendenti si è svolta nella totale regolarità.

Alla commissione hanno partecipato il senatore Cutrufo e lo scomparso senatore Lavagnini. Ho seguito interamente i lavori: sono state verificate tutte le condizioni previste per l'appalto, compresi i contributi, il capitale della società, il rispetto delle norme; tant'è vero che qualche grande società non è stata ammessa alla gara perché qualcuno dei requisiti previsti non era documentato.

Non corriamo alcun rischio che si possa collegare il servizio reso presso il Senato ad altri servizi resi dalla medesima società presso altre amministrazioni di carattere pubblico.

Sussistono problemi, ma riguardano soprattutto gli ambienti del Senato ove è situato il bar per i dipendenti. Da tempo abbiamo programmato il rifacimento di quei locali, che credo sia imminente.

Oggi si riunirà il Collegio dei Questori e presumo che la settimana prossima il Presidente vorrà riunire il Consiglio di Presidenza per ragioni di bilancio. Di tutto si parlerà, con la tranquilla coscienza che il rapporto fra il Senato e questa società di servizi è perfettamente trasparente e inattaccabile.

PRESIDENTE. Il senatore Servello ci ha ricordato adesso la competenza del Collegio dei senatori Questori su questo tema.

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, credo che nessuno di noi metta in discussione le affermazioni del senatore Servello, che stimiamo. Dunque, abbiamo fiducia nelle cose da lui dette.

In base alla mia esperienza, consiglieri ai Questori di non incentrare la loro indagine soltanto sulle strutture e sulla componente igienico-sanitaria. In passato ho sempre partecipato, in qualità di presidente, a commissioni per i capitolati di appalto; c'è un altro aspetto su cui va compiuta un'indagine, cioè le tabelle dietetiche e della qualità. Infatti, nel capitolato di appalto è espressamente previsto il modo in cui le derrate devono essere conservate, la quantità delle stesse, il cambio giornaliero e altro.

Siccome sia al bar dei dipendenti, sia alla *buvette* – come i colleghi hanno verificato – ci sarebbe sostanzialmente qualcosa da dire sulla qualità, consiglieri ai Questori questo comportamento.

Non credo siano messi sotto accusa i Questori. Sostanzialmente, però, abbiamo l'obbligo, anche di fronte all'opinione pubblica, di verificare fino in fondo la questione in tutti i suoi termini e adottare – se del caso – prov-

vedimenti drastici e – a mio parere – in questo momento necessari. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Peruzzotti*).

CUTRUFO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*UDC*). Signor Presidente, non mi aspettavo questo clamore. Comunque, sarei più prudente anche rispetto alla vicenda generale.

Voglio giustamente rassicurare anche la collega Pagano. Proprio in relazione a quanto ella ha detto, abbiamo già provveduto a delle verifiche, al di fuori di questa vicenda, in via naturale, perché così si è abituati a fare. La ASL competente è venuta qui in Senato due mesi fa, ha fatto un sopralluogo accurato sia alla *buvette* sia al bar del personale e ha prodotto una relazione consigliando quel che si doveva fare; per ciò che riguarda la *buvette*, non ha consigliato nulla, ad esempio, perché tutto era perfettamente in regola.

PAGANO (*DS-U*). Non è vero!

CUTRUFO (*UDC*). Ovviamente, tutto questo è stato messo per iscritto e disporremo che questo materiale cartaceo sia trasmesso ai Capi-gruppo in modo che possano verificare personalmente, per ciò che riguarda la *buvette*, il giudizio della ASL, che – insisto e ripeto – è intervenuta e ha fatto le sue verifiche, ma al di fuori di queste vicende.

È normale che il Collegio dei Questori, anche per cautelare l'interesse dei singoli senatori consumatori, chieda trimestralmente o semestralmente – come abbiamo deciso di fare io e il senatore Lavagnini, che ci siamo occupati di questa vicenda – l'ausilio della ASL per verificare lo stato delle cose.

Una situazione diversa è quella del bar del personale, per cui sono stati richiesti al Senato dei rifacimenti dei locali adibiti allo stesso bar, che saranno eseguiti quanto prima.

PRESIDENTE. Ci è stata ricordata la competenza dei senatori Questori su tutta una serie di questioni.

Per ciò che riguarda la Presidenza, va da sé che questa si impegnerà affinché tutti gli aspetti della vicenda siano chiariti rispetto al Senato, fermo restando che per altre situazioni ritengo saranno altri i percorsi istituzionali e le autorità che avranno titolo per pronunciarsi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2145

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Vedo una luce accesa a cui non mi sembra corrispondere la presenza di un senatore. Vedo anche un giornale aperto, che chiederei di togliere. Invito la senatrice segretario a vigilare sulla regolarità della votazione.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2145

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan e Battisti.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2150.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2250 è relativo alla

conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali. Ricordo, in premessa, che l'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali. (*Brusìo in Aula*) Presidente, ho qualche difficoltà a continuare...

PRESIDENTE. Il dialogo dilaga in ogni zona dell'Aula. Colleghi, per favore, lasciamo parlare il senatore Falcier.

FALCIER, *relatore*. Lo stesso articolo 151 prevede che il Ministro dell'interno, nel rispetto di una particolare procedura, può disporre proroghe a quel termine. Di fronte a ritardi sulle modalità ed entità dei trasferimenti agli enti locali e ritardi di provvedimenti interessanti i Comuni, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 289 del 2002 (la legge finanziaria per il 2003), era già stato disposto, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, un primo rinvio di tale scadenza al 31 marzo 2003. Ai sopraindicati motivi di ritardo si sono aggiunte le difficoltà a rispettare la scadenza prevista da parte di Comuni colpiti da calamità naturali (Molise e Puglia in particolare).

La constatazione della necessità e della opportunità di concedere ulteriori proroghe risulta sia emersa chiara in prossimità della scadenza del 31 marzo 2003, di modo che sono state constatate (*Brusìo in Aula. Richiami dal Presidente*) difficoltà a procedere, in tempo utile e nel rispetto della particolare procedura prevista, all'emissione di un ulteriore decreto ministeriale.

Benché, infatti, la materia sia delegificata (più volte si è fatto uso di decreti ministeriali per proroghe relative a bilanci degli anni scorsi), la procedura comporta un lasso di tempo che, se fosse stato rispettato, avrebbe portato in questa occasione ad assumere probabilmente il provvedimento dopo il 31 marzo 2003 e a non garantire, quindi, quell'esigenza di certezza che da ogni parte viene auspicata.

Ecco la necessità e la motivazione del decreto-legge, limitatamente all'anno 2003, con la proroga al 30 maggio 2003 del termine per l'approvazione dei bilanci.

In sede di esame del provvedimento da parte della 1ª Commissione, sono stati presentati ed esaminati numerosi emendamenti, buona parte dei quali – ricordo – era stata suggerita dall'ANCI, l'Associazione nazionale comuni d'Italia.

La Commissione, tenendo conto anche del fatto che l'articolo 1 del decreto-legge è limitato ai bilanci degli enti locali del 2003 e, in quanto tale, ha le caratteristiche della necessità e urgenza, ha approvato, proponendoli all'Aula, emendamenti collegabili a quanto già previsto dallo stesso articolo 1 del decreto-legge. Tali emendamenti sono quindi relativi ai bilanci 2003 e con la caratteristica dell'urgenza, se non altro per assicurare la necessaria certezza alle norme in vigore.

Il parere negativo su altri (sarà chiaro se saranno ripresentati in Aula) è collegato a tale criterio, cioè all'esigenza di rispettare, relativamente alle norme aggiuntive, le stesse caratteristiche contenute nel decreto-legge approvato dal Governo.

Salvo riservarmi l'opportunità di illustrare i singoli emendamenti nel corso dell'esame degli stessi, faccio presente comunque che gli emendamenti approvati o proposti dalla Commissione all'Aula (fatto sempre salvo il parere della 5ª Commissione, che sull'argomento dovrebbe aver concluso questa mattina i propri lavori) sono relativi alla regolamentazione degli effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, precisando che, fino alla conclusione della procedura prevista, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione riferite a debiti risultanti da atti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente; all'estensione all'esercizio finanziario 2003 delle norme già previste per il 2002 e relative all'approvazione del bilancio in caso di scioglimento del consiglio, per mancata approvazione del bilancio; alla determinazione di risorse aggiuntive per gli enti locali delle regioni Molise e Puglia, colpite dal terremoto del 31 ottobre 2002; all'estensione alle ordinanze del sindaco e del presidente della provincia dei limiti delle sanzioni amministrative già previsti per le violazioni ai regolamenti; alla previsione che i contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane sono utilizzabili anche per finanziare la fusione di comuni; alla chiarificazione che le popolazioni delle province e dei comuni ai fini dei trasferimenti erariali sono quelle risultanti all'I-STAT al 31 gennaio 2003.

Riconoscendo la necessità del provvedimento, si propone l'approvazione e la conversione in legge del decreto-legge, unitamente agli emendamenti proposti dalla Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eufemi).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2155.

Il relatore, senatore Bergamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERGAMO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il presente disegno di legge tende a convertire in legge il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.

Vorrei tranquillizzare i colleghi: non si tratta di un provvedimento che mira ad intervenire sui parametri di qualità delle acque, in quanto abbiamo già in precedenza votato provvedimenti che prorogano a tutto il corrente anno ed anche a quello successivo le deroghe ai limiti posti dalle norme comunitarie.

Il presente provvedimento, invece (che ha un'importanza rilevante per quanto riguarda le nostre attività turistiche e balneari), mira unicamente a rimettere nel circuito turistico, e quindi a riammettere alla balneazione, tratti di spiagge che in via provvisoria e temporanea sono risultati inidonei a seguito di alcuni prelievi o campionamenti.

Nella legge vigente questa possibilità di riammissione alla balneazione veniva rinviata alla stagione successiva e quindi avrebbe dovuto decorrere circa un anno dal momento in cui i campioni risultavano validi, in conformità ai parametri previsti per legge. Con questa proposta di legge, invece, una volta che in maniera antecedente all'inizio della stagione balneare si riscontra che le acque sono rispondenti a tutti i parametri previsti per legge, il tratto di spiaggia interessato al provvedimento di provvisoria e temporanea preclusione alla balneazione può essere riammesso nella stagione immediatamente successiva alla fase di campionamento.

In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, si precisa che le acque interessate sono quelle per le quali esistono provvedimenti di preclusione temporanea alla balneazione, non quelle per cui esisteva una preclusione assoluta e definitiva alla balneazione stessa.

Alla lettera *b*) si prevede poi che le zone considerate non idonee alla balneazione possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento dell'autorità competente, nel caso in cui si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella allegata, nel mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella medesima tabella.

È evidente come vengano rispettati tutti i parametri previsti. La tabella è quella già prevista per legge e quindi non vi sono deroghe che possano in qualche modo mettere in allarme l'utente sul fatto che in questo modo si voglia favorire una deroga che vada a svantaggio della tutela della salute.

Si tratta di un provvedimento atteso, in quanto molti tratti di mare dichiarati temporaneamente inidonei alla balneazione sono risultati invece idonei e quindi deve essere possibile riammetterli con immediatezza alla fruizione turistica, ovviamente nel più rigoroso rispetto della tutela della salute.

Per quanto concerne il rispetto della Costituzione da parte della norma, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V, basti osservare,

per verificare la piena legittimità del provvedimento, che la materia riguarda la sfera ambientale e questa viene riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Per quanto riguarda la sanità, la tutela della salute è una competenza che riguarda le Regioni, ma è ovviamente una competenza concorrente che deve essere inquadrata nell'ambito di una visione organica, in quanto le acque non conoscono confini e quindi occorre un criterio unico per provvedimenti aventi attinenza con tratti di mare che travalicano il singolo ambito regionale. Il testo, quindi, appare, anche in questo senso, completamente aderente al dettato costituzionale. (*Applausi del senatore Pastore*).

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame possiede tutti i requisiti richiesti per violare la nostra Costituzione. Proverò velocemente ad elencarli.

Mancano del tutto i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Se questi potevano essere in qualche modo ravvisati in occasione delle passate – purtroppo numerosissime – proroghe concesse per il fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque e la conseguente riduzione dell'ossigeno disciolto in esse, certamente questo non è il caso delle modifiche in esame, che si presentano come classiche norme ordinamentali dal momento che si incide sulla sostanza e sulle procedure che regolano la balneabilità delle acque italiane.

Si introducono, nell'ordinamento, norme in favore di località nelle quali non esistono adeguate garanzie a tutela della salute dei cittadini e dei turisti e a detrimento, quindi, delle altre località e alle connesse attività che prosperano in luoghi nei quali sono state rispettate e si rispettano le norme di tutela.

Questo è il limite più grave del provvedimento in esame: si avvantaggiano gli inquinatori a detrimento di chi, invece, negli anni, con i depuratori e le rigorose azioni di tutela del territorio, ha fatto sì che potessero prosperare attività legate al turismo e alla salubrità delle acque.

Sin dalla relazione introduttiva del provvedimento – è la seconda questione – si legge la volontà di aggirare la normativa comunitaria stravolgendo il meccanismo dei controlli e delle campionature. Tale intenzione si concreta in una violazione delle direttive comunitarie e quindi, indirettamente, dell'articolo 11 della Carta costituzionale.

È facile ipotizzare sin d'ora l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, poiché il decreto-legge finisce con il vanificare i punti fondamentali previsti dalla disciplina europea in materia di controlli sulle acque, vale a dire un meccanismo che garantisce campionature non sporadiche ed effettuate, invece, nel periodo di massimo affollamento, sulla base delle quali disporre per l'anno seguente la balneabilità delle zone interessate.

Quell'anno precedente, signor Presidente, non è un arbitrio che l'Unione Europea aveva stabilito, ma deriva dal fatto che giustamente e necessariamente i campioni devono essere presi nel momento di massimo affollamento delle località turistiche, di massimo svolgimento delle attività balneari proprio perché la concentrazione di tanti cittadini in un determinato luogo consente di valutare meglio, ad esempio, se tutti gli impianti funzionano, se essi effettivamente ci sono e quindi se quei cittadini sono nelle condizioni di poter continuare ad usufruire di quelle acque oppure è meglio che le stesse siano vietate alla balneazione.

Poiché il fine autentico della legge è quello di rendere balneabili *in extremis* alcuni tratti di costa dichiarati non idonei, il decreto-legge configura una chiara violazione dell'articolo 32 della Costituzione, che impone allo Stato di tutelare la salute dei cittadini.

Non esiste, infine, l'asserito vuoto normativo richiamato come motivo essenziale della decretazione d'urgenza; esso verrà invece creato dal decreto-legge oggi proposto, dal momento che le disposizioni che si cerca di aggirare sono state introdotte nel 2000 – quindi ben tre anni fa – su richiesta delle autorità comunitarie, le quali chiusero in quella circostanza una procedura d'infrazione aperta nel 1999, non appena approvate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982.

Per i motivi che ho espresso, secondo noi, questo decreto non ha i requisiti di necessità e di urgenza e viola in ripetuti articoli la nostra Carta costituzionale. Per queste ragioni chiediamo che venga discussa e conseguentemente votata la pregiudiziale di costituzionalità che avanziamo.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare. (*Commenti dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Turroni ha chiesto di parlare per proporre una questione pregiudiziale. La senatrice interviene ora a nome del Gruppo.

La senatrice De Petris ha facoltà di parlare.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo ovviamente per sostenere la questione pregiudiziale presentata dal senatore Turroni per un motivo molto semplice, sottolineando come il Governo, attraverso questo decreto-legge, miri, a nostro avviso, ad ignorare apertamente la normativa comunitaria nel momento in cui riconosce che la normativa che oggi intenderebbe correggere venne approvata nel 2000 per evitare una condanna in sede europea. Infatti, la procedura di infrazione aperta nel 1999 fu chiusa a seguito dell'entrata in vigore delle norme recate dalla legge n. 422 del 2000.

Non si riesce allora a comprendere come si possa affermare, nell'analisi dell'impatto normativo di questo provvedimento, che esso non ha riflessi relativamente alle disposizioni comunitarie. A nostro avviso, invece, si profila un'intenzionale – sottolineo: intenzionale, signor Presidente – violazione della normativa comunitaria. Devo dire che in questi due anni ci è capitato raramente di vedere un disegno di legge che prefigura con tanta chiarezza, e anche sincerità, un simile obiettivo.

In realtà, quindi, il decreto-legge in esame non ha quasi nulla a che vedere con le modifiche della legge n. 422 del 2000: infatti, esso prevede una modifica ordinamentale che va ben oltre le consuete proroghe cui eravamo stati abituati negli ultimi tempi. I valori limite dunque sono pienamente vigenti, ma si provvede con questo decreto non a derogare, ma ad aggirarli definitivamente con il meccanismo presentato in questo testo.

Per questo motivo, riteniamo assolutamente fondata la pregiudiziale prima illustrata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,33, è ripresa alle ore 12,53).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2155

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

In considerazione dell'alto numero di colleghi assenti a quest'ultima votazione di verifica del numero legale, a mio avviso, non vi sono più le condizioni per procedere ulteriormente nei nostri lavori.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, una interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,55*).

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1281. Votazione finale	194	193	005	179	009	097	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0380 del 10-04-2003 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA.C	F	
AGOLIATI ANTONIO	F	
AGONI SERGIO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	
AMATO GIULIANO	M	
ANDREOTTI GIULIO	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	
BALBONI ALBERTO	F	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	F	
BARELLI PAOLO	M	
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	
BASSANINI FRANCO	F	
BASSO MARCELLO	F	
BASTIANONI STEFANO	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA GIOVANNI	F	
BATTISTI ALESSANDRO	F	
BEDIN TINO	M	
BERGAMO UGO	F	
BETTA MAURO	A	
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCONI LAURA	M	
BOBBIO LUIGI	F	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	

Seduta N. 0380 del 10-04-2003 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BONATESTA MICHELE	F	
BONAVITA MASSIMO	A	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	F	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	M	
BRUNALE GIOVANNI	F	
BUDIN MILOS	F	
CADDEO ROSSANO	F	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CAMBER GIULIO	M	
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	
CARELLA FRANCESCO	C	
CARRARA VALERIO	F	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CAVALLARO MARIO	F	
CENTARO ROBERTO	F	
CHERCHI PIETRO	F	
CHINCARINI UMBERTO	A	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CHIUSOLI FRANCO	F	
CICCANTI AMEDEO	M	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COLETTI TOMMASO	F	
COLLINO GIOVANNI	F	
COMINCIOLI ROMANO	F	

Seduta N. 0380 del 10-04-2003 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
COMPAGNA LUIGI	M	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	M	
CORRADO ANDREA	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COVIELLO ROMUALDO	M	
COZZOLINO CARMINE	F	
CREMA GIOVANNI	F	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	
CURSI CESARE	M	
CURTO EUPREPIO	F	
CUTRUFO MAURO	M	
D'ALI' ANTONIO	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	
D'AMBROSIO ALFREDO	F	
D'AMICO NATALE	F	
DANIELI FRANCO	M	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	F	
DATO CINZIA	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DE CORATO RICCARDO	M	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DELOGU MARIANO	F	
DEL PENNINO ANTONIO	M	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	
DEMASI VINCENZO	F	
DE PETRIS LOREDANA	C	
DE RIGO WALTER	M	
DETTORI BRUNO	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	

Seduta N. 0380 del 10-04-2003 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DINI LAMBERTO	M	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	
DONATI ANNA	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FALCIER LUCIANO	F	
FALOMI ANTONIO	F	
FASOLINO GAETANO	F	
FASSONE ELVIO	F	
FAVARO GIAN PIETRO	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	
FISICHELLA DOMENICO	F	
FLORINO MICHELE	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FORLANI ALESSANDRO	F	
FORMISANO ANIELLO	F	
FORTE MICHELE	F	
FRANCO PAOLO	F	
GABURRO GIUSEPPE	F	
GASBARRI MARIO	F	
GENTILE ANTONIO	F	
GIRFATTI ANTONIO	M	
GIULIANO PASQUALE	F	
GRECO MARIO	M	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GRUOSSO VITO	F	
GUASTI VITTORIO	F	
GUBERT RENZO	M	

Seduta N. 0380 del 10-04-2003 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GUBETTI FURIO	M	
GUZZANTI PAOLO	M	
IANNUZZI RAFFAELE	F	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	M	
IOVENE ANTONIO	F	
IZZO COSIMO	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	M	
LIGUORI ETTORE	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	F	
MAINARDI GUIDO	F	
MALAN LUCIO	F	
MANCINO NICOLA	F	
MANFREDI LUIGI	M	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZELLA ANDREA	M	
MANZIONE ROBERTO	F	
MARANO SALVATORE	M	
MARINI CESARE	F	
MARINO LUIGI	C	
MARITATI ALBERTO	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	
MEDURI RENATO	F	
MELELEO SALVATORE	F	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MICHELINI RENZO	A	
MINARDO RICCARDO	M	
MODICA LUCIANO	F	

Seduta N. 0380 del 10-04-2003 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTALBANO ACCURSIO	F	
MONTI CESARINO	F	
MONTINO ESTERINO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORO FRANCESCO	F	
MORRA CARMELO	F	
MORSELLI STEFANO	F	
MUGNAI FRANCO	M	
MULAS GIUSEPPE	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NESSA PASQUALE	M	
NIEDDU GIANNI	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	
NOVI EMIDDIO	F	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	M	
PAGLIARULO GIANFRANCO	C	
PALOMBO MARIO	M	
PASCARELLA GAETANO	M	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	
PELLICINI PIERO	M	
PERA MARCELLO	P	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PETERLINI OSKAR	A	
PETRINI PIERLUIGI	F	
PIANETTA ENRICO	F	
PICCIONI LORENZO	F	

Seduta N. 0380 del 10-04-2003 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PILONI ORNELLA	F	
PIROVANO ETTORE	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
RAGNO SALVATORE	F	
RIGONI ANDREA	F	
RIPAMONTI NATALE	C	
RIZZI ENRICO	F	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	M	
RONCONI MAURIZIO	M	
ROTONDO ANTONIO	M	
RUVOLO GIUSEPPE	M	
SALERNO ROBERTO	F	
SALINI ROCCO	F	
SALZANO FRANCESCO	F	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	
SANZARELLO SEBASTIANO	F	
SAPORITO LEARCO	M	
SCALERA GIUSEPPE	F	
SCARABOSIO ALDO	F	
SCOTTI LUIGI	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	F	
SODANO TOMMASO	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	
STANISCI ROSA	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
SUDANO DOMENICO	F	
TAROLLI IVO	M	

Seduta N. 0380 del 10-04-2003 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	
TESSITORE FULVIO	F	
TOFANI ORESTE	F	
TOMASSINI ANTONIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
TREDESE FLAVIO	F	
TREMATERRA GINO	F	
TUNIS GIANFRANCO	F	
TURCI LANFRANCO	F	
TURRONI SAURO	C	
ULIVI ROBERTO	F	
VALDITARA GIUSEPPE	F	
VALLONE GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VICINI ANTONIO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VITALI WALTER	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VIZZINI CARLO	F	
ZANCAN GIAMPAOLO	C	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZICCONI GUIDO	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	M	

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000 (1152-B)

(presentato in data **09/04/03**)

S.1152 approvato dal Senato della Repubblica; C.3681 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002 (2188)

(presentato in data **09/04/03**)

C.3537 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. STIFFONI Piergiorgio, MORO Francesco, BOLDI Rossana, CHINCARINI Umberto, CORRADO Andrea, FRANCO Paolo, PERUZZOTTI Luigi, PIROVANO Ettore Pietro, TIRELLI Francesco, VANZO Antonio Gianfranco

Istituzione della «Giornata della memoria e dell'orgoglio, 10 febbraio, dedicata agli esuli istriano-dalmati» (2189)

(presentato in data **09/04/03**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta notturna dell'8 aprile 2003, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Consolo. – «Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale» (414). *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: Boldi ed altri. – «Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale» (566).*

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico» (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati Elio Vito ed altri. – «Istituzione del Museo Nazionale della Shoah» (1974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi» (2052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di marzo 2003, il Ministro dell'economia e delle finanze, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia di un decreto ministeriale di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa».

Tale comunicazione è stata trasmessa alla 5ª, alla 8ª, alla 12ª Commissione permanente.

Nello scorso mese di marzo 2003, il Ministro dell'economia e delle finanze, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, copia di n. 5 decreti ministeriali di utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Negli scorsi mesi di febbraio e marzo 2003 i Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e tutela del territorio, dei beni e delle attività culturali, della difesa, dell'interno, della salute, hanno inviato copia di n. 24 decreti ministeriali concernenti variazioni compensative tra capitoli delle medesime o delle diverse unità previsionali di base inseriti negli stati di previsione degli stessi Ministeri per l'esercizio finanziario 2003.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE, con lettera in data 4 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma

12, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi», la prima relazione sullo stato di attuazione della citata legge (*Doc. CXCI*, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 2 aprile 2003, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta nell'anno 2002 (*Doc. CXXVIII*, n. 3/13).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 aprile 2003)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 68

BERGAMO: sulla stipula dei contratti di locazione (4-03849) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla stipula dei contratti di locazione (4-03850) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CENTARO: sulla modifica del contenuto dell'ordinanza di protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002 (4-03139) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

COVIELLO: sul tratto autostradale compreso fra Lagonegro e Lauria (4-03268) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DATO: sul contratto stipulato fra la RAI ed un noto conduttore televisivo (4-04165) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

DE PAOLI: sulla strada Sebina orientale (4-03454) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla richiesta di usufruire di permessi inoltrata da un dipendente delle Poste di Verona (4-03679) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

FALOMI: sulle sovvenzione a favore delle associazioni culturali operanti nel campo della promozione cinematografica (4-03581) (risp. URBANI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

- FRANCO Vittoria, ACCIARINI: sulla Galleria degli Uffizi (4-03404) (risp. URBANI, *ministro per i beni e le attività culturali*)
- GASBARRI: sull'autostrada A24 (4-02578) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- GIOVANELLI: sulla pista carrabile nel comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) (4-02692) (risp. URBANI, *ministro per i beni e le attività culturali*)
- IOVENE: sui collegamenti stradali in provincia di Catanzaro (4-02744) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- LONGHI: sulla strada statale n. 28 «del Colle di Nava» (4-03370) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- MACONI ed altri: sulle opere autostradali in Lombardia (4-00899) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- MULAS: sulla ristrutturazione del sistema viario in provincia di Sassari (4-03163) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- ROLLANDIN: sull'acquisizione dei diritti televisivi delle Coppe del mondo di sci da parte della RAI (4-03664) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- SODANO Tommaso: sul ritrovamento di un villaggio dell'età del bronzo nel territorio del comune di Nola (4-01554) (risp. URBANI, *ministro per i beni e le attività culturali*)
sugli appalti relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-03488) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Mozioni

FRANCO Vittoria, PILONI, PAGANO, ACCIARINI, D'IPPOLITO, SOLIANI, BONFIETTI, STANISCI, DONATI, DENTAMARO, DE PETRIS, BAI DOSSI, MANIERI, MAGISTRELLI, TOIA, THALER AUSSERHOFER, BOLDI, ALBERTI CASELLATI. – Il Senato,

rilevato:

che il tribunale islamico di Katsina, nel nord della Nigeria, ha condannato, in primo grado, alla lapidazione Amina Lawal, per aver avuto una figlia al di fuori del contesto matrimoniale;

che la condanna, ratificata dalla Corte suprema della Nigeria, è stata rinviata dalla stessa Corte di due mesi per consentire ad Amina di portare a compimento l'allattamento della propria figlia;

che si è, altresì, in attesa della sentenza d'appello, prevista per il prossimo 3 giugno, la quale potrebbe confermare l'esecuzione della condanna;

osservando con attenzione e interesse alle prossime elezioni politiche in Nigeria e al processo di democratizzazione in atto, che dovrà risolvere, in particolare, la questione della incompatibilità della Sharia (introdotta in alcune regioni del nord del paese) con la Costituzione e con l'ordinamento federale nigeriano;

nell'esprimere forte preoccupazione per il fatto che i nuovi codici penali basati sulla Sharia introdotti nella Nigeria settentrionale prevedono la pena di morte per reati quali l'adulterio e istituiscono pene crudeli, inumane e degradanti come le frustate e le amputazioni e che tali punizioni rappresentano una violazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, entrambi ratificati dalla stessa Nigeria;

nel confermare la sua più netta opposizione alla pratica della pena di morte, in quanto violazione del diritto alla vita,

impegna il Governo:

a porre in atto tutte le iniziative necessarie nei confronti del governo nigeriano perché la condanna capitale comminata ad Amina Lawal non sia eseguita ed essa possa tornare libera all'affetto di sua figlia;

a proporre e sostenere, in tutte le sedi comunitarie e internazionali di cui l'Italia fa parte, azioni, anche attraverso campagne pubbliche di sensibilizzazione, perché la pratica della pena di morte venga abbandonata in tutti i paesi del mondo.

(1-00143)

Interpellanze

SALERNO, COLLINO, BALBONI, BOBBIO Luigi, COZZOLINO.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la SIAE (Società italiana autori ed editori) è una delle strutture fondamentali nel panorama culturale del nostro Paese; essa è stata commissariata alla fine del 1999 a seguito di una grave crisi economica che aveva portato un deficit netto di oltre 60 miliardi di vecchie lire;

che ora, dopo più di tre anni di commissariamento, la Società è tornata in attivo (per oltre 2 milioni di euro) ed è, anzi, l'unico ente pubblico italiano in attivo di bilancio;

che contestualmente è stato approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia, il nuovo statuto della Società e successivamente è stato elaborato un nuovo Regolamento elettorale approvato dal Ministro vigilante in data 3 febbraio 2003;

che, sulla base dello Statuto e del Regolamento elettorale, il Commissario straordinario Masi ha fissato le elezioni della Società per il prossimo 8 giugno;

che finalmente oltre 65.000 associati della SIAE (praticamente tutti i rappresentanti della cultura e dello spettacolo del nostro Paese) potranno esprimere la propria volontà e rinnovare in maniera chiara e trasparente gli organi sociali;

che, in questo contesto, giunge voce che varie forze vorrebbero opporsi a questo processo democratico; in particolare in alcuni ambienti, forse anche istituzionali, si penserebbe di costruire delle impugnative al

Regolamento elettorale non per renderlo migliore, ma solo per cercare di bloccare il processo elettorale,

si chiede di conoscere se tali informazioni rispondano al vero e cosa intenda fare il Governo per garantire il rispetto del percorso già individuato che porta alla democratica ricostruzione degli organi sociali della SIAE.

(2-00365)

Interrogazioni

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso che:

sabato 12 aprile 2003 si terrà la giornata internazionale contro la guerra e nel nostro Paese è prevista la manifestazione nazionale a Roma «Cessate il fuoco» promossa dal Comitato «Fermiamo la guerra»;

la Direzione di Trenitalia, contattata dagli organizzatori nazionali e locali, sta ostacolando la concessione dei treni speciali e annuncia l'aumento in misura consistente dell'importo delle tariffe agevolate per permettere alle decine di migliaia di manifestanti di raggiungere Roma;

Trenitalia, inoltre, chiede che la metà dell'intero costo di ogni eventuale treno speciale venga versato anticipatamente, anziché al momento della partenza, condizione impossibile da soddisfare per i Comitati organizzatori locali, visto che si tratta di decine di migliaia di euro;

il Comitato «Fermiamo la guerra» ha annunciato l'intenzione di sospendere la trattativa con Trenitalia, visto l'atteggiamento di chiusura della controparte. Allo stesso tempo denuncia l'irresponsabilità dell'azienda, che rischia tra l'altro di creare gravi disagi ai passeggeri, alle stazioni e alla rete ferroviaria intera,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire presso la Direzione di Trenitalia affinché da parte della società venga assunto un atteggiamento di responsabilità e di disponibilità a un evento di massa, iscritto nei diritti costituzionali, su un tema così sentito e importante come la guerra.

(3-00993)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

ad oggi, dopo anni di segnalazioni e richieste formali, l'assurda ed anacronistica mancanza di elettricità nella comunità di Ginostra (Stromboli), pur essendo stata affrontata più volte nelle sedi competenti, ancora non è stata risolta;

l'interrogante ha segnalato più volte al Governo l'urgenza di realizzare una centralina fotovoltaica a Ginostra: nel settembre 2001 con una interpellanza presentata insieme ai colleghi Nania, Battaglia Antonio, Bongiorno e Ragno, e nel marzo 2002 con una interrogazione rivolta al Ministro dell'ambiente;

sia il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel corso di una visita sull'isola di Stromboli, lo scorso 10, febbraio, sia il Ministro dell'ambiente, Altero Matteoli, rispondendo in Aula all'interrogante, nel settembre 2002, hanno annunciato la costruzione, in tempi brevi, di una centrale fotovoltaica;

pur essendo stato sottoscritto un contratto fra il Comune di Lipari e l'Enel per l'assegnazione e l'esecuzione dei lavori, lo scorso 24 febbraio, l'Enel non ha ancora ultimato il progetto esecutivo;

l'eruzione dello scorso sabato ha aggravato una situazione da tempo insostenibile. Gli abitanti costretti ad accumulare ingenti quantità di materiali infiammabili (benzina, nafta, petrolio) rischiano doppiamente la loro vita. La pioggia di massi e lapilli incandescenti potrebbe radere al suolo le abitazioni dei ginostresi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di intervenire con tutta urgenza perché i ritardi dell'Enel possano cessare immediatamente, ponendosi così in sintonia con la piena disponibilità e le preoccupazioni sociali dei Dicasteri interessati, la Regione Sicilia e il Sindaco di Lipari, e ciò soprattutto in considerazione del carattere «umanitario» che questa insostenibile situazione ha assunto per gli abitanti della piccola e trascurata comunità di Ginostra.

(3-00994)

SERVELLO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

gli Archivi di Stato svolgono funzioni fondamentali per la tutela e la trasmissione della memoria storica nazionale;

negli ultimi due anni la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali ha tagliato i fondi per le spese degli istituti archivistici del 40%;

raffrontando la riduzione avvenuta negli ultimi due anni con gli stanziamenti previsti per il quinquennio 1998-2003 emerge una riduzione pari al 63,46%;

le riduzioni di *budget* imposte agli Archivi sono tali da non consentire neppure la copertura delle spese di funzionamento;

l'appello «SOS per gli Archivi», sottoscritto dai principali direttori d'Italia, rivolto al Ministro per i beni e le attività culturali ancora non ha ricevuto una risposta,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi di queste drastiche riduzioni ai bilanci degli Archivi di Stato e quali provvedimenti il Ministero per i beni e le attività culturali intenda adottare al fine di garantire la piena operatività e lo sviluppo di tali istituti.

(3-00995)

FRANCO Vittoria. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 4-04341)

(3-00996)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DATO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Consiglio dei ministri, venerdì 4 aprile 2003, ha prorogato al 16 maggio la scadenza per poter beneficiare delle sanatorie fiscali stabilite nella finanziaria 2003;

la proroga al 16 maggio per i condoni riguarda anche la possibilità di aderire allo scudo fiscale pagando una imposta sui capitali rimpatriati del 2,5% invece del 4% previsto oltre tale data e fino al 30 giugno;

mentre si allungano i tempi dei condoni, al contrario il Consiglio dei ministri non ha ancora dato notizia alcuna in merito alla proroga della sospensione dei tributi per gli abitanti delle Regioni colpite dal sisma del 31 ottobre scorso;

siamo al paradosso che da un lato si premiano le aziende che hanno evaso il fisco e si fanno ponti d'oro ai loro capitali totalmente improduttivi che rientrano, diffondendo a pieni mani la cultura dell'illegalità e dell'abusivismo, e dall'altro non si concede una sospensione di tributi a chi attende ormai da mesi fondi per ricominciare una esistenza normale,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non intenda tempestivamente comunicare la proroga della sospensione dei tributi, inizialmente fissata al 31 marzo 2003, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 31 ottobre scorso.

(4-04346)

AGOGLIATI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

coloro che prima di diventare dipendenti pubblici ed entrare nella pubblica amministrazione avevano prestato la propria attività lavorativa nel settore privato possono riscattare i contributi maturati nel privato e cumularli con quelli del settore pubblico;

lo scopo è di giungere ad ottenere una sola pensione calcolata in base alla contribuzione riferita all'intero periodo di lavoro;

la normativa relativa all'esercizio di tale facoltà prevede una richiesta preventiva di «riscatto» da parte del lavoratore, al quale, se la richiesta viene accolta, viene addebitata una somma pari alla differenza tra la contribuzione versata quale lavoratore privato e quella versata nel pubblico;

nell'ipotesi in cui la precedente contribuzione, nel settore privato, risulti superiore a quella in corso nel settore pubblico il lavoratore non è tenuto a versare nessuna somma all'Istituto di previdenza;

considerato che:

l'INPDAP ha richiesto, successivamente all'accettazione della ricongiunzione a costo zero, al Sig. Giovanni Casaroli, nato il 23-11-36 e residente a Sarmato, in Provincia di Piacenza, una ulteriore accettazione, prevedendo un costo pari a 15.000 euro circa;

accade così che il pensionato, sig. Casaroli, dopo parecchi mesi dalla data di inizio del percepimento della pensione, si trova a dover versare mensilmente decine di euro quale ulteriore cospite per la regolarizzazione della sua posizione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali è stata richiesta al Sig. Giovanni Casaroli, ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, una dichiarazione di accettazione della stessa a costo zero, e successivamente per la medesima pratica di ricongiunzione è stato richiesto un contributo, nella forma rateale, pari a 15.000 euro circa;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di chiarire la posizione dell'Ente previdenziale in questione nei confronti del citato Sig. Casaroli e di quanti si trovano nelle stesse condizioni.

(4-04347)

DI SIENA, GRUOSSO, FLAMMIA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Considerato che il Presidente della Regione Basilicata ha sospeso, su richiesta del Ministro delle politiche agricole e forestali, il provvedimento commissariale annunciato i giorni scorsi per far fronte alla grave situazione dell'Ente Irrigazione, si chiede di sapere:

che cosa il Governo, e segnatamente il Ministro delle politiche agricole, intenda fare per concorrere di concerto con la Regione Basilicata per dare garanzie e certezze ai dipendenti di un Ente che gestisce importanti infrastrutture idriche del Mezzogiorno;

quali misure si intenda adottare per superare l'attuale gestione commissariale dell'Ente Irrigazione, una fonte tra le altre della grave situazione di difficoltà;

quale definitivo assetto istituzionale si intenda promuovere per l'Ente Irrigazione in relazione alle competenze della Regione Basilicata, ma anche delle Regioni Campania e Puglia, come previsto dall'accordo di programma tra Regioni e Governo nazionale.

(4-04348)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che in data 17 ottobre 1984 veniva stipulata la convenzione n.49/84 tra il Comune di Vicenza e le Ferrovie dello Stato con cui si prevedeva la soppressione di tutti i passaggi a livello esistenti sulle linee ferroviarie del territorio comunale;

che dieci anni dopo, nel 1994, veniva raggiunto uno specifico accordo tra il Comune di Vicenza e le Ferrovie dello Stato per la chiusura

definitiva di alcuni sottopassi (Strada Settecà, Viale Paradiso, Via Pizzolati e Via Megiaro);

che le Ferrovie dello Stato si accollavano l'onere della costruzione di due sottopassi veicolari (quello di Settecà e quello di Viale della Pace) e concedevano contributi al Comune di Vicenza per la realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale nella Strada Paradiso;

che un ulteriore contributo delle Ferrovie dello Stato veniva previsto a favore del Comune di Vicenza per la realizzazione di una bretella di collegamento tra Via Pizzolati e Via Magiaro, dato che il nuovo sottopasso veicolare era previsto fra le due vie comunali;

che in data 21 gennaio 1997, con la delibera n. 11, il Consiglio Comunale di Vicenza approvava il progetto preliminare per la costruzione del sottopasso ciclo-pedonale della Strada Paradiso;

che, in data 18 dicembre 1997, con la delibera n. 1332, la Giunta comunale di Vicenza incaricava l'Ing. Fabio Abbruzzese per la progettazione definitiva ed esecutiva del suddetto manufatto;

che in data 26 novembre 1998 il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Vicenza approvava definitivamente il progetto del passaggio ciclo-pedonale redatto dall'Ing. Abbruzzese con la delibera n. 1349;

che con il contratto n. 25984 del 14 ottobre 1999 l'Amministrazione Comunale di Vicenza affidava alla ditta Sacramanti S.p.A di Badia Polesine i lavori di costruzione del sottopasso pedonale e ciclabile della Strada Paradiso di Vicenza per un importo complessivo di lire 947.000.000 a seguito di regolare gara di appalto e in esecuzione del progetto esecutivo a suo tempo approvato;

che tali lavori venivano avviati e quindi, senza alcuna comprensibile motivazione, sospesi il 10 gennaio 2000 senza che mai siano stati ripresi;

che l'appaltatore, la ditta Sacramanti S.p.a., non ha mai rinunciato all'esecuzione dei lavori, né l'Amministrazione Comunale ha mai avviato formale azione di rescissione del contratto, il tutto confermato dalla lettera n.1005/C97 del 17 marzo 2003 a firma del direttore del dipartimento lavori pubblici dello stesso Comune di Vicenza;

che con il provvedimento del 27 maggio 1999 a firma del dirigente responsabile del servizio espropri veniva disposta l'occupazione d'urgenza dei terreni necessari per la realizzazione dell'opera da effettuarsi entro tre mesi e per una durata non superiore a cinque anni;

che tale provvedimento rimaneva nei fatti senza alcun seguito, salvo il vincolo imposto, per la sospensione del cantiere;

che l'opera in questione appariva e appare tutt'oggi urgente ed indispensabile per assicurare la sicurezza ai cittadini della zona che, dopo la chiusura del passaggio a livello ferroviario e a seguito della mancata realizzazione del sottopasso, sono costretti a «saltare», nel vero e proprio senso del termine, sui binari, con tutti i rischi conseguenti che di recente hanno portato anche alla morte di un pedone;

che con azione incomprensibile l'Amministrazione Comunale, inerte e noncurante per quanto riguarda il cantiere già aperto e l'appalto in corso, affrontando nuove spese, avviava un nuovo progetto di costruzione di una bretella tra la Strada Paradiso e la Strada Settecà utile forse alla diretta valorizzazione delle nuove aree servite, ma assolutamente inidoneo a soddisfare le legittime esigenze della popolazione residente nei pressi del vecchio passaggio a livello;

che, paradossalmente, il finanziamento della nuova opera veniva assicurato con gli stessi strumenti finanziari (ovvero l'accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti) che sono tutt'oggi destinati alla realizzazione del sottopasso pedonale e ciclabile della Strada Paradiso;

che ben 177 cittadini residenti della zona interessata alla realizzazione del sottopasso promuovevano e notificavano un atto di diffida nei confronti dei dirigenti preposti dell'Amministrazione Comunale di Vicenza affinché non fosse dato seguito al procedimento di appalto dei nuovi lavori;

che, nonostante l'atto di diffida, l'Amministrazione di Vicenza ha provveduto in data 27 marzo 2003 all'aggiudicazione di tali lavori alla ditta ILESA di Sossano;

che, attualmente, risulterebbe in corso la stipulazione del nuovo contratto di appalto, nonché la procedura espropriativa per le aree interessate;

considerato:

che appare incredibile che a distanza di tanti anni l'Amministrazione Comunale di Vicenza non si sia più preoccupata di un appalto di un cantiere già aperto con irresponsabile spreco di fondi pubblici;

che, per la realizzazione del sottopasso di Via Paradiso, risulta attualmente l'esistenza di due progetti che sono fra loro alternativi ed incompatibili e l'esistenza di due appalti aggiudicati a due imprese differenti con due diverse e distinte obbligazioni ed un unico finanziamento;

che gravissime appaiono le responsabilità per danno erariale conseguenti alle spese di progettazione del sottopasso il cui cantiere è stato abbandonato, a quelle di appalto e di esproprio inerenti agli stessi lavori, a quelle risarcitorie cui l'Amministrazione si è esposta in conseguenza del doppio appalto dei lavori senza curarsi di definire i rapporti con il precedente appaltatore o avviare una qualche azione per la rescissione del contratto, a quelle dei danni derivanti dalla colpevole inerzia dell'Amministratore Comunale nella gestione del procedimento di realizzazione dell'opera che si sostanziano in maggiori costi derivanti da una modifica progettuale, che, oltretutto, disattende le giuste aspettative della popolazione ivi residente,

si chiede di sapere:

se le Ferrovie dello Stato non abbiano nulla da obiettare su tali comportamenti della Amministrazione Comunale considerate comunque le difficoltà e la scarsa sicurezza causate alla circolazione ferroviaria dalla mancata realizzazione del sottopasso in Strada Paradiso, come dimostra il

tragico incidente del 10 marzo 2003 nel quale ha perso la vita una donna impegnata nell'attraversamento dei binari per effettuare la spesa quotidiana;

se i Ministri in indirizzo, alla luce di quanto esposto, non conven-gano in ordine alla sussistenza dei presupposti di una grave e continuata violazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e di una responsabilità per danno erariale da parte del Sindaco di Vicenza e dell'Assessore ai lavori pubblici di quella Ammini-strazione, per aver esposto alla Giunta Comunale l'approvazione di prov-vedimenti contraddittori, ingiustificati e dannosi relativamente ai lavori di costruzione del sottopasso di Strada Paradiso, per averne consentito l'ese-cuzione con assunzione di obblighi privi di sufficiente copertura finanzia-ria e per aver consapevolmente esposto la Pubblica Amministrazione di Vicenza a rilevanti responsabilità risarcitorie e contabili;

se i Ministri in indirizzo, a fronte delle gravi irregolarità imputabili al Sindaco di Vicenza in merito alla realizzazione del sottopasso di Via Paradiso, non ritengano plausibile nominare un commissario prefettizio che intervenga con urgenza al fine di garantire la ripresa dei lavori sospesi inspiegabilmente il 10 gennaio 2000 per la realizzazione di un'opera così importante per soddisfare le esigenze della popolazione residente nei pressi del vecchio passaggio a livello, in conformità con i principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 e previa definizione dei rapporti con la ditta incaricata di eseguire la bretella di collegamento tra la Strada Settecà e la Strada di Via Paradiso.

(4-04349)

LONGHI, GASBARRI, BETTONI BRANDANI, SODANO Tom-maso, DI GIROLAMO, BRUNALE, FLAMMIA, IOVENE, BRUTTI Paolo, DI SIENA, ROTONDO, MARINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il sig. Giovanni Corona presta servizio con il grado di appuntato nella Guardia di Finanza di Genova dal 1989;

l'appuntato ha conseguito nel febbraio del 2002 il diploma di scuola superiore secondaria usufruendo dei permessi di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, presentando regolare attestazione rilasciata dalla scuola frequentata;

in data 5 marzo 2003 (un anno dopo la data di conseguimento del diploma) il capitano Luigi Cortese, diretto comandante del Corona, gli notificava una richiesta di chiarimenti in merito al seguente addebito: «No-nostante le ripetute sollecitazioni da parte del proprio Comandante di Se-zione a produrre le attestazioni di frequenza scolastica, relative ai per-messi di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 "diritto allo studio", concessigli dal Comando di apparte-nenza, ometteva di adempiere all'incombente procurando un aggravio bu-rocratico agli uffici preposti alle trattazione della specie»;

il giorno 7 marzo il Corona faceva pervenire regolare giustifica-zione nella quale sostanzialmente respingeva l'addebito;

il giorno 20 marzo – 13 giorni dopo la consegna delle giustificazioni – veniva notificata al Corona la punizione di «3 giorni di consegna», da scontare con la privazione della libertà personale nei giorni 20, 21 e 22 marzo;

il sig. Giovanni Corona è un socio dell'Associazione «Finanzieri, Cittadini e Solidarietà»,

si chiede di sapere:

come possano accadere episodi, come quello riferito, in organizzazioni che devono rispondere a requisiti di trasparenza e di democrazia;

se non sia da stigmatizzare il comportamento tenuto dai superiori del militare che, a fronte di un episodio conclusosi nel gennaio del 2002, con motivazioni pretestuose e non documentate, chiedevano nel marzo 2003 attestazioni di frequenza, asseritamente non presentate a suo tempo, per poi, senza tener conto delle giustificazioni prodotte, comminare una grave sanzione disciplinare;

se non si ritenga di dover prendere provvedimenti per una punizione che è stata comminata al di fuori dei canoni di tempo e di termini relativi alla conclusione del procedimento, del tutto non in linea con i dettati ordinatori della circolare 1/1/2000 dello stesso Comando Generale della Guardia di Finanza, che regola la materia;

se tutta la vicenda non sia da collegare alla circostanza che in data 22 marzo 2003 si è tenuta a Bologna la 2ª Assemblea Congressuale Straordinaria dell'Associazione «Finanzieri, Cittadini e Solidarietà» alla quale il sig. Giovanni Corona avrebbe dovuto partecipare, in qualità di delegato provinciale, se non fosse stato privato della propria libertà personale da una punizione ingiustificata.

(4-04350)

FABRIS. – *Al Ministro degli affari esteri* – Premesso:

che l'ennesimo tentativo delle Autorità di Polizia polacca di rintracciare le due sorelline italiane Valentina e Federica Pozza, di 10 e 6 anni, che la madre, la signora Karolina Paetz Pozza, tiene segregate da oltre tre anni in Polonia è nuovamente fallito;

che le bambine, finalmente rintracciate dalla Polizia polacca, si trovavano, assieme alla madre e alla zia, Lidia Paetz, in una casupola immersa in una foresta distante una trentina di chilometri dalla città di Poznam;

che, al momento dell'arrivo della Polizia, che doveva provvedere, secondo quanto disposto dai giudici italiani e polacchi, al rimpatrio delle due minori in Italia, la madre riusciva a convincere il curatore incaricato dal tribunale a lasciare le bambine con lei;

che tale episodio, considerato in tutti i suoi aspetti, ha veramente dell'inspiegabile, quando soprattutto si pensi che queste due minori sono tutt'oggi costrette a vivere in clandestinità, non possono frequentare la scuola e, in particolare, non possono vedere il loro padre, il signor Paolo Pozza, dal giugno 2001;

che tale incidente dimostra in modo chiaro come le autorità di polizia locale di Poznam non siano in grado di dare esecuzione immediata alle sentenze che hanno decretato in via definitiva l'affidamento delle due minori al padre italiano;

considerato:

che da tale situazione di sottrazione internazionale di minori emerge senza dubbio l'improcrastinabilità di adottare strumenti che consentano una effettiva tutela dell'esercizio dei diritti di due bambine illecitamente condotte oltre le frontiere dell'Italia e quindi tenute segregate dalla madre per oltre tre anni;

che la Convenzione sui diritti del fanciullo, al cui spirito devono uniformarsi i legislatori di tutti gli Stati, impone chiaramente che vengano rispettate le norme e le sentenze che prevedano la reale protezione dell'interesse del minore;

che l'Italia e la Polonia hanno entrambe ratificato, ciascuna nel proprio ambito, la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 in materia di riconoscimento internazionale delle decisioni riguardanti l'affidamento dei minori, in virtù della quale gli Stati aderenti si impegnano a dare esecuzione immediata alle sentenze di affidamento dei minori;

che l'Italia e la Polonia hanno altresì ratificato la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 in materia di sottrazione internazionale dei minori;

che con il Piano d'azione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza il Governo italiano si impone di rendere più incisiva e coerente con la Convenzione di New York la legislazione di tutela nei confronti dei minori e più adeguate le strutture chiamate ad applicarne i diritti riconosciuti;

che tutti i problemi inerenti alla questione del rimpatrio delle due sorelline Pozza in Italia sono scaturiti dalla scarsa collaborazione dimostrata in tal senso dalle competenti Autorità di Polizia polacca, così restie ad attribuire efficacia nel proprio territorio ad un provvedimento di custodia di minori emanato in Italia e in Polonia;

che non è pensabile che agli inizi del 2003 la Polonia, uno Stato che fra un anno dovrebbe celebrare il suo ingresso nell'Unione europea, non sia in grado di trovare un modo per adeguare il rispetto del diritto interno ai principi consacrati nelle Convenzioni internazionali di cui è parte;

che, nel caso in questione, non è possibile giustificare il modo in cui la Polonia ha dimostrato di ottemperare ai principi e ai criteri direttivi dettati dalle Convenzioni internazionali che ha ratificato in materia di sottrazione internazionale di minori e di riconoscimento internazionale delle decisioni riguardanti l'affidamento dei minori,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intenzione di assumere a livello europeo e in ambito internazionale dopo l'approvazione del Senato il 6 febbraio 2003 di una mozione sul caso in questione, al fine di assicurare l'opportuno rispetto da parte polacca delle Convenzioni internazionali in materia di tutela sostanziale e processuale dei minori,

quali la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 e la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980;

se il Ministro in indirizzo non ritenga plausibile che la vicenda drammatica delle due bambine Pozza, che oggi risultano ancora tenute segregate dalla madre, meriti di assumere il dovuto rilievo in vista dell'ingresso previsto per il prossimo anno della Polonia nell'Unione, anche in considerazione del fatto che tale ingresso dovrà essere ratificato dal Parlamento italiano e proprio in coincidenza con i sei mesi di presidenza italiana.

(4-04351)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che durante questi giorni gli utenti del servizio del trasporto aereo dell'Aeroporto Intercontinentale di Fiumicino si sono trovati coinvolti in situazioni di particolare disagio a causa dei ritardi di numerosissimi voli;

che al fine di giustificare tali ritardi si è fatta risalire la causa degli stessi al maltempo ed, in particolare, al vento;

che sono ormai parecchi mesi che gli utenti del servizio del trasporto aereo dell'Aeroporto di Fiumicino risultano pesantemente danneggiati da ritardi e disagi intollerabili che sono quasi sempre attribuiti al maltempo e, quindi, al mancato funzionamento di alcune piste;

considerato:

che risulta davvero poco credibile che tanti ritardi e tanti disagi possano essere fatti risalire sempre al maltempo;

che tale situazione potrebbe, invece, ragionevolmente dipendere dal mancato completamento dei lavori da tempo avviati per garantire un miglior funzionamento delle piste del succitato aeroporto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che i lavori di manutenzione su alcune piste dell'aeroporto principale della Capitale non sono stati ancora completati a causa della impossibilità di essere compiuti durante la notte, quando, riducendosi l'operatività dello scalo, le imprese incaricate di eseguire i lavori dovrebbero essere messe in condizione di operare;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di chiarire se i problemi inerenti all'agibilità e al funzionamento delle piste di Fiumicino dipendano effettivamente da una situazione attribuibile al maltempo o, invece, vi siano altre cause e problematiche che derivano dalla mancata adozione di tutte le soluzioni necessarie ad assicurare il completamento dei lavori in essere sulle piste;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti dei responsabili di tale situazione gravemente e continuamente lesiva dell'utenza e delle compagnie del trasporto aereo.

(4-04352)

FRANCO Vittoria. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nei mesi scorsi in varie parti d'Italia si sono presentati problemi di pulizia dei plessi scolastici a causa dei mancati pagamenti da parte del Ministero, tramite i Provveditorati, alle cooperative che hanno in appalto tale servizio nelle scuole;

tale situazione di difficoltà e incertezza nel garantire il regolare svolgimento del servizio e dei pagamenti dei lavoratori delle cooperative viene ancora segnalata, in particolare nei plessi scolastici di Firenze, Signa e Lastra a Signa in provincia di Firenze perché il Ministero non ha rispettato gli impegni presi nel dicembre 2002 per il pagamento del pregresso 2002 e per l'anno scolastico 2002-2003 alle cooperative di pulizie;

ad oggi, il Ministero, pur essendosi impegnato a trasferire ai Circoli Didattici attraverso i CSA, gli ex Provveditorati, i fondi necessari, ha provveduto solo a una parte degli arretrati senza ancora dare assicurazione certa per la copertura dei pagamenti ai servizi di pulizia prestati dall'inizio dell'anno scolastico 2002-2003;

le cooperative hanno finora garantito gli stipendi dei propri dipendenti anticipando risorse proprie;

il Provveditore di Firenze, in attesa che il ministro Tremonti firmi un preciso decreto di copertura totale del costo del servizio, si è impegnato ad anticipare per il Ministero 3 milioni di euro per i pagamenti relativi all'anno scolastico 2002,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa impedisca il trasferimento, con la regolarità dovuta, dei fondi previsti nella finanziaria per la copertura economica di tali servizi;

quali siano i tempi previsti per il licenziamento del decreto del ministro Tremonti per assicurare la copertura del costo del servizio.

(4-04353)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

è attualmente all'esame della Commissione Agricoltura del Senato il disegno di legge atto Senato n. 1973, «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati;

l'articolo 3, comma 4, del citato disegno di legge prescrive che il capo del Corpo forestale dello Stato sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente;

in data 9 aprile 2003 il quotidiano «Nazione Umbria» ha pubblicato a pag.6 l'articolo a firma di Michele Nucci nel quale vengono riportate dichiarazioni rilasciate dal Consigliere comunale di Perugia di Alleanza nazionale, coordinatore del collegio elettorale, sig. Giorgio Corrado;

il suddetto esponente politico dichiara testualmente: «L'unica perplessità è legata ad una mia eventuale nomina, che potrebbe esserci a luglio, come direttore generale del Corpo forestale dello Stato: questa carica

è incompatibile con quella di consigliere comunale. Ma la mia intenzione è quella di essere ricandidato»;

appare quantomeno singolare che la nomina ad un incarico istituzionale di tale rilievo venga preannunciata nell'ambito di notizie stampa concernenti le candidature elettorali del partito di Alleanza nazionale,

si chiede di conoscere se il Ministro delle politiche agricole e forestali non abbia per caso già sottoposto al Consiglio dei ministri eventuali candidature alla carica di capo del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire una serena definizione delle candidature elettorali nel partito di Alleanza nazionale.

(4-04354)

CHINCARINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 4 maggio 1990 la Signora Beatrice Sorlini lasciava misteriosamente e in tutta fretta la propria abitazione per quattro lunghi anni (Palazzo Sorlini, di mq. 1700, ubicato nel centro di Brescia, immobile vincolato in base alla legge 1089/39);

il 17 maggio 1990 Beatrice Sorlini vendeva improvvisamente il Palazzo a Elisabetta Pezzoli, amministratrice unica della PE.R.FIN. e praticante procuratrice legale presso lo studio dell'Avv. Lino Gervasoni di Brescia. La PE.R.FIN. era retta da due fiduciarie, l'Unione Fiduciaria Spa di Milano e la SO.GE.FID di Sarnico (Bergamo). La PE.R.FIN. pur disponendo di un capitale sociale di 30 milioni di vecchie lire, otteneva un prestito di lire 1.500 milioni per l'acquisto del Palazzo Sorlini;

il 6 gennaio 1991 il P.M. Giancarlo Zaza apriva le indagini ipotizzando il reato di «circonvenzione d'incapace» ex articolo 643 del codice penale a carico di Guido Fornari;

il 27 aprile 1991 la PE.R.FIN. vendeva il Palazzo alla srl Il Risparmio di Ermanno Tagliaferri per lire 1.600 milioni;

nel mese di aprile 1991 il P.M. Dott. Zaza poneva l'immobile sotto sequestro cautelativo e nel maggio 1991 il Tribunale presieduto dalla dottoressa Luciana Cicerchia ordinava il dissequestro dell'immobile;

nel giugno 1991 il P.M. Dott. Zaza incriminava anche Remigio Arpini per concorso in circonvenzione d'incapace, sostenendo che la PE.R.FIN. sarebbe stata una società di fatto controllata dall'Arpini. Il Dott. Zaza richiedeva incidente probatorio (perizia psichiatrica) su Beatrice Sorlini. Era nominato il Prof. Martelli di Milano e dopo 90 giorni l'esito degli esami sosteneva la capacità di intendere e volere della Sorlini; ciò nonostante il P.M. chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio per circonvenzione di incapace di Guido Fornari e Remigio Arpini;

il 6 giugno 1991 la società Il Risparmio di Tagliaferri vendeva il Palazzo Sorlini alla «Brescia Immobili» di Luigi e Santo Faustini, al costo di lire 1.700 milioni. Il pagamento veniva effettuato in 17.000 biglietti da 100.000 lire;

nel settembre 1992 il Sig. Fabrizio Cassano, figlio della Sig.ra Sorlini, informato che i conti correnti della madre venivano sistematicamente svuotati e che la somma della vendita del palazzo non era mai stata nella

disponibilità della Sorlini, chiedeva l'inabilitazione della stessa in sede civile;

il G.I.P. Dott. Ondei infatti scriveva «come la Sorlini non abbia avuto, né tuttora abbia effettivamente conoscenza, della gestione così importante e di rilevante valore economico come quella dell'alienazione dell'immobile di famiglia»;

il P.M. Zaza apriva una seconda indagine volta a chiarire la provenienza e la destinazione del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile, ed appariva che i conti correnti avevano cominciato ad essere svuotati prima della vendita dell'immobile;

il 9 aprile 1993, un mese prima del processo n. 361/92, il P.M. Remus, che stava concludendo l'indagine sui conti della Sig.ra Sorlini, da tempo iniziata dal Dott. Zaza, chiedeva un differimento dell'inizio del processo «anche non eccessivamente lungo», ma il collegio giudicante presieduto dalla Dott.ssa Cicerchia non ravvisava motivi sufficienti per disporre il differimento;

il 14 maggio 1993 il Tribunale Civile di Brescia dichiarava, dopo 9 mesi di perizia, la inabilitazione di Beatrice Sorlini, in special modo riguardo alla gestione dei propri beni;

nel settembre 1993 il processo si concludeva con l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il reato. Il P.M. Dott. Remus non trovava opportuno interporre appello e così la sentenza diveniva definitiva in primo grado;

nel 1998 la Brescia Immobili di Luigi Faustini cedeva il Palazzo alla Garda 2000 di Pietro Isonni per la cifra di lire 2 miliardi;

dal 1993 ad oggi sono proseguite innumerevoli cause civili per escomiare il Sig. Fabrizio Cassano, figlio della Sig.ra Sorlini, dal Palazzo nonostante vanti il pieno possesso grazie ad una sentenza del Tribunale di Brescia attualmente in discussione davanti alla Suprema Corte di Cassazione. La proprietà ha posto sotto sequestro i beni di Fabrizio Cassano, consistenti in quattro unità abitative del valore di oltre un miliardo, minacciando la vendita all'incanto qualora egli non lasci Palazzo Sorlini entro il 17 maggio 2003,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità che prima di vendere a Remigio Arpini (17 maggio 1990) fosse stato firmato un preliminare con tale Severino Bertoli (17 marzo 1990) e se la firma della Sig.ra Sorlini appaia soltanto sulla fotocopia della fotocopia dell'originale;

se per l'annullo del preliminare con Severino Bertoli, in data 12 giugno 1991, furono versati su tre libretti 300 milioni;

quale fosse il prezzo effettivamente risultante del contratto, se lire 1.500 milioni o 2 miliardi;

se corrisponda a verità che gli accertamenti della Guardia di finanza nei confronti di Luigi Faustini rivelavano che il reddito 1985 era di 73 milioni, 53 nel 1986, 42 nel 1987, 91 nel 1998, 59 nel 1989, mentre quello della moglie Giuseppina Zecchini era di 19 milioni nel 1988 e 27 nel 1989, e quindi se l'ingente importo speso per l'acquisto dell'immobile

non derivi né dal capitale della Brescia Immobili srl, né dai redditi dichiarati dai coniugi Faustini/Zucchini;

se non si ritenga alquanto curioso che in un procedimento penale la Sig.ra Sorlini sia capace di intendere e volere e contemporaneamente inabilitata civilmente, ciò grazie alla deduzione della Dott.ssa Cicerchia;

come mai la Dott.ssa Cicerchia non abbia ascoltato il Sig. Ermanno Tagliaferri (Il Risparmio) e Luigi Faustini (Brescia Immobili) essendo note le indagini della Finanza e visto che lo stesso P.M. Dott. Remus avrebbe chiesto il differimento dei tempi per interrogare sulle ragioni dell'acquisto dell'immobile e sulle modalità di pagamento;

come mai la Dott.ssa Cicerchia non abbia ritenuto di allargare il tema probatorio per ricostruire ulteriori passaggi di proprietà e le eventuali implicazioni, palesando l'estraneità al tema in discussione;

se un immobile di mq. 1700 nel centro della città di Brescia possa essere valutato meno di un milione al metro quadrato, e quindi meno delle costruzioni dell'edilizia popolare convenzionata, e se tale aspetto non apra seri e leciti interrogativi;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di una verifica degli atti processuali.

(4-04355)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Caprino Bergamasco (Bergamo) vede, ai sensi di legge, un Consiglio comunale composto, oltre che dal Sindaco, da otto consiglieri di maggioranza e da quattro consiglieri di minoranza;

durante il Consiglio comunale del 21/9/1999 i consiglieri di minoranza furono pubblicamente minacciati, tanto che il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 329 del 19/2/2002, ha condannato, ai sensi dell'art. 612 del codice penale, un esponente della maggioranza, che, rivolgendosi alla consigliera dott.ssa Giovanna Ceribelli, aveva esclamato: «ammazzala di botte a bastonate quella lì» e il Sindaco successivamente, aggiungendo impropri irripetibili, esclamava: «la deve smettere che è qui solo a rompere i c... da quattro anni»;

a fronte dei reiterati comportamenti inurbani e autoritari della maggioranza, in un clima di esasperate intimidazioni, non sarebbe permesso un sereno adempimento dei ruoli ai consiglieri di minoranza;

i consiglieri di minoranza, a fronte di questa inaccettabile situazione, hanno comunicato sia verbalmente che nelle dichiarazioni di voto, più e più volte, che in assenza di sostanziali atti concreti da parte della Giunta, tesi a stemperare la situazione stessa e a permettere alla minoranza di svolgere il proprio ruolo, non si sarebbero più presentati alle sedute consiliari;

in data 18 giugno 2002 la maggioranza procedeva in Consiglio comunale a cambiare i regolamenti inserendo un dispositivo che prevede la decadenza dopo tre assenze consecutive «ingiustificate» dal Consiglio comunale;

ignorando le posizioni adottate dai consiglieri di minoranza, la Giunta, avvalendosi della nuova norma citata, ha avviato coercitivamente in maniera più che arbitraria il provvedimento di decadenza per i consiglieri di minoranza,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente intervenire al fine di ripristinare legittimità e diritti nel Comune di Caprino Bergamasco, assicurando alle attuali minoranze, che si vorrebbe impunemente far decadere, l'esercizio del loro ruolo.

(4-04356)

FASOLINO. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la leishmaniosi è una malattia che può colpire sia il cane sia l'uomo ed è classificata tra le zoonosi in quanto l'agente infettante può passare dagli animali alle persone;

che recentemente hanno destato grande preoccupazione nel nostro Paese sia l'aumento dei casi clinici segnalati nel cane sia la modificazione della tradizionale area di diffusione della patologia, inizialmente limitata alle fasce costiere della nostra penisola ed ora in rapida espansione verso l'interno;

considerato:

che la malattia nella forma canina ha un decorso che comporta grande sofferenza per l'animale;

che agenti terapeutici comunemente utilizzati per la cura del cane sono i sali di antimonio (Glucantim) e l'allopurinolo (Zyloric), farmaci che sono in grado di controllare la malattia;

che uno dei principali problemi relativi alla leishmaniosi canina è legato alla difficoltà dell'approccio terapeutico, in quanto i farmaci per la terapia sono di difficile reperimento, sono spesso per lunghi periodi assenti dal mercato e addirittura, frequentemente, ricompaiono sotto denominazioni diverse e con rilevanti variazioni di prezzo,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, adottare propri provvedimenti al fine di controllare la diffusione di questa malattia di tipo epidemiologico, di uniformare i protocolli terapeutici, soprattutto per evitare l'insorgenza di fenomeni di farmacoresistenza della leishmaniosi e, infine, di disciplinare il commercio dei farmaci idonei a trattare la leishmaniosi canina.

(4-04357)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate, contenuta nell'articolo 8 della legge n. 388/2000 (cosiddetta Visco-sud) e modificata prima dal decreto-legge 138/2002 e poi dal decreto-legge 253/2002, ha trovato una sua sistemazione definitiva nell'ambito della manovra finanziaria per il 2003;

com'è noto, nella versione originaria il credito era fruibile automaticamente. Nella versione scaturita dal decreto-legge 138/2002 sono stati previsti adempimenti ben precisi per chi volesse accedere al beneficio, eliminando così la formula della fruizione automatica;

la legge finanziaria 2003, in particolare, ha definitivamente sancito le modifiche inerenti alle modalità di fruizione del *bonus* e all'introduzione della procedura di controllo e monitoraggio, prolungando il blocco del *bonus* (inizialmente previsto fino a marzo) fino al 10 aprile 2003 e delineando quattro diverse ipotesi, per ciascuna delle quali è prevista una distinta regolamentazione;

per i contribuenti che hanno maturato il *bonus* prima dell'8 luglio 2002 in base al meccanismo della fruizione automatica è stato previsto l'obbligo di trasmettere in via telematica il modello CVS (Comunicazione Visco Sud) contenente una serie di dati, concernenti la tipologia degli investimenti agevolati, l'ammontare del contributo e di quello non ancora utilizzato, nonché tutti i dati utili ai fini di una puntuale ricognizione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli investimenti realizzati. I contribuenti che hanno maturato il *bonus* a partire dalla predetta data dell'8 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 (mediante il meccanismo del silenzio-assenso) ed hanno conseguito il *bonus* secondo le regole proprie della «Tremonti Sud» (decreto-legge 138/2002), nel senso che hanno presentato un'istanza al centro operativo di Pescara senza ricevere alcun diniego da parte dell'amministrazione finanziaria, devono anch'essi trasmettere in via telematica una comunicazione contenente gli stessi dati previsti dal modello CVS;

i contribuenti non ammessi all'agevolazione per esaurimento dei fondi, che hanno presentato l'istanza al centro operativo di Pescara, ed ai quali è stato negato l'accesso all'agevolazione per avvenuto esaurimento dei fondi, ove ancora intenzionati ad ottenere il *bonus* con decorrenza 1° gennaio 2003, devono invece presentare una nuova istanza, integrata con i dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate, per un importo non superiore a quello esposto nell'istanza non accolta. Infine, ai contribuenti che presentano per la prima volta l'istanza (per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2003) sarà applicabile la stessa disciplina esposta nel caso precedente ma, trattandosi di prima istanza, non ci sarà alcun ordine di priorità acquisito;

per fruire del credito di imposta i soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 devono quindi presentare l'istanza preventiva di autorizzazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. L'accoglimento delle nuove istanze e delle istanze rinnovate a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2003 deve avvenire nel limite dello stanziamento di bilancio, pari a 1.740 milioni di euro;

considerato:

che per i contribuenti che hanno inviato l'istanza il 1° aprile potrebbe verificarsi il diniego della concessione del *bonus* in quanto, secondo notizie di stampa, l'Agenzia delle Entrate avrebbe intenzione di re-

spingere alcune delle istanze ripresentate per indisponibilità delle risorse stanziare per il 2003;

che le domande presentate dalle imprese che hanno programmato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate per l'anno in corso, in particolare, ammonterebbero ad alcune decine di migliaia. D'altra parte, la mole delle istanze rimaste inevase nel 2002, e che ora godono del diritto di precedenza sulle nuove istanze, sembrerebbe potenzialmente tale da esaurire non solo i fondi per il 2003, ma anche una buona parte di quelli stanziati fino al 2006;

che, inoltre, le categorie professionali hanno segnalato difficoltà di trasmissione dell'istanza telematica. Alcuni operatori, in particolare, hanno segnalato la circostanza che, dopo aver completato l'operazione di invio dell'istanza ed aver ricevuto dalla Agenzia delle Entrate, per via telematica, la comunicazione che l'istanza stessa era stata accolta, molti giorni dopo, hanno ricevuto una nuova comunicazione relativa alla medesima istanza, con la quale la medesima Agenzia informava che il credito richiesto era stato ritenuto «non ammissibile per indisponibilità dei fondi stanziati dalla legge per l'anno 2003»;

che altri operatori segnalano ancora di aver incontrato notevoli difficoltà nell'inoltro della domanda entro il termine del 10 marzo a causa di problemi incontrati nella connessione con il *server* dell'Agenzia delle Entrate;

che, pertanto, appare necessario, al fine di tutelare l'immagine di massima affidabilità dell'Amministrazione finanziaria, garantire condizioni di massima trasparenza nella procedura di riconoscimento del credito,

si chiede di sapere:

quali strumenti informatici e tecnici siano stati utilizzati per definire le graduatorie di presentazione delle istanze e di controllo delle stesse graduatorie;

quali siano le graduatorie determinate con le istanze per fruire delle predette agevolazioni per gli investimenti effettuati per le annualità 2002 (dopo l'8 luglio 2002) e 2003;

quali siano gli strumenti per garantire effettivamente parità di condizioni di accesso al sistema per tutti i richiedenti e per tutto il territorio nazionale;

se sia a conoscenza del Ministro la circostanza che alcuni soggetti hanno potuto accedere al sistema solo in un orario sensibilmente successivo a quello pubblicizzato e reso noto.

(4-04358)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro per la funzione pubblica* . – (Già 3-00713)

(4-04359)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

il presidente di Confindustria dott. Antonio D'Amato ha acquistato, tramite un'asta giudiziaria, la fabbrica «Ingred Interservice s.p.a.» ubicata nell'area del Calaggio di Lacedonia (Avellino);

ora il dott. D'Amato intende trasferire i macchinari della sopracitata fabbrica in un'altra area industriale diversa da quella di Lacedonia, determinando, così, la cessazione definitiva dell'attività produttiva della Ingred e l'immediato licenziamento dei lavoratori;

inizialmente tale fabbrica era gestita della società «I.Cont.Italia s.p.a.» del gruppo Borriello di Napoli, che aveva beneficiato di circa 21 miliardi di lire, finanziati con l'art. 32 della legge 219/81, per la costruzione del capannone industriale, per i macchinari e per l'acquisto delle scorte necessarie all'avvio della produzione;

pur essendo tale contributo vincolato all'assunzione di 80 lavoratori, l'azienda, in verità, ne ha assunti solo 30 di cui 10 stagionali,

si chiede di conoscere:

se i macchinari della Ingred possano essere trasferiti in altre aziende;

se gli organi statali e regionali preposti al controllo e alla gestione delle attività industriali, realizzate con i fondi pubblici dell'art.32 della legge 219/81, abbiano attuato controlli sulla Ingred e sulle successive gestioni aziendali, tanto da escludere fallimenti pilotati;

se gli stessi organi ritengano di doversi attivare al fine di acquisire stabilimenti industriali che da tempo hanno dismesso l'attività produttiva o non l'hanno mai iniziata bloccando, di fatto, la cessione ad altri imprenditori che hanno inoltrato richiesta d'intraprendere un'attività produttiva in una delle aree industriali della legge 219/81.

(4-04360)

ZAPPACOSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

la regione Abruzzo nell'anno in corso è stata colpita da eccezionali e violentissime avversità atmosferiche con ingentissimi danni al territorio, alle infrastrutture e, fra le attività produttive, in particolar modo all'agricoltura;

il Senato della Repubblica nelle settimane scorse ha approvato un ordine del giorno, presentato dal senatore Giuseppe Specchia, dallo scrivente e dal gruppo di Alleanza Nazionale, che impegna il Governo ad adottare conseguenti provvedimenti per venire incontro agli agricoltori;

nei giorni scorsi un anomalo (per la stagione in corso) abbassamento della temperatura, unitamente ad improvvise precipitazioni nevose, ha colpito l'Abruzzo ed in particolare la provincia di Chieti, con danni gravissimi alle colture orticole, frutticole e viticole, tanto che la Coldiretti ha stimato che sia a rischio almeno il 50% del raccolto,

si chiede di sapere:
se si ritenga necessario avviare tutte le procedure per la dichiarazione di stato di calamità;
se si intenda adottare provvedimenti particolari per gli agricoltori abruzzesi;
quali altre urgenti iniziative intenda adottare il Governo per fare fronte alla situazione.

(4-04361)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00996, della senatrice Franco Vittoria, sui consigli scolastici distrettuali e provinciali.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-04274, del senatore Servello.

